SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 51

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 novembre 2002)

INDICE

BEVILACQUA: sul trasferimento del maggiore della Guardia di finanza Sergio Barilaro (4-02505) (risp. TREMONTI, *ministro dell'economia e delle finanze)* *Pag.* 2319

BRIGNONE: sui danni compiuti alla sede del gruppo della Lega Nord al consiglio regionale di Torino (4-01985) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2326

BUCCIERO: sul concorso per ispettori di polizia penitenziaria (4-00844) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 2328

BUDIN: sulla multa comminata ai titolari di due esercizi commerciali di Aurisina (Trieste) (4-02538) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2333

CALDEROLI: sui danni compiuti alla sede del gruppo della Lega Nord al consiglio regionale di Torino (4-01984) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2334

sul rilascio del porto d'armi alle guardie volontarie delle associazioni venatorie (4-02086) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2335

CICCANTI: sul controllo sulla produzione dei vini di qualità (4-03081) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali)* 2337

CORTIANA: sulla multinazionale statunitense Clear Channel Entertainment Italia S.r.l. (4-01891) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento)* 2339

CURTO: sulla criminalità in provincia di Brindisi (4-00275) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 2342

DE PAOLI: sul ricorso inoltrato dal signor Gianfranco Mondinelli alla commissione tributaria di primo grado di Brescia (4-02006) (risp. TREMONTI, *ministro dell'economia e delle finanze)* 2343

sul personale della polizia carceraria (4-02721) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 2344

sulla detenzione in Cina del cittadino italiano Daniele Prandelli (4-02926) (risp. BONIVER, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 2346

EUFEMI: sui danni compiuti alla sede del gruppo della Lega Nord al consiglio regionale di Torino (4-02625) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2326

FLORINO: sullo scandalo degli stipendi gonfiati al comune di Napoli (4-03060) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2348

sullo scandalo degli stipendi gonfiati al comune di Napoli (4-03067) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2349

IERVOLINO: sull'incompatibilità dei ruoli del sindaco del comune di Boscotrecase (Napoli) (4-00846) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2350

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

IOVENE: sulla comunità montana delle Serre (4-01468) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 2352

MALABARBA: sull'allontanamento di alcuni profughi curdi (4-01004) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2355

MARTONE: sull'uso di gas lacrimogeni da parte della polizia (4-01352) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2357

MENARDI ed altri: sul concorso per ispettori di polizia penitenziaria (4-00205) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 2329

PERUZZOTTI: sui mutui concessi agli imprenditori vittime dell'usura (4-00119) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2361

sulle elargizioni concesse a favore degli iscritti alle associazioni antiracket (4-00121) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2363

PIATTI: sulla richiesta di costruzione di una moschea a Lodi (4-02898) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 2364

SERVELLO: sul risarcimento dei danni al complesso «Alcioni Ville» di Cutro (Crotone) (4-00153) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive)* 2367

sull'Unione dei Navigli (4-00684) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2370

THALER AUSSERHOFER: sull'immobile sede della caserma dei carabinieri di Brunico (4-00727) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2371

TURCI, GIOVANELLI: sul settore dell'autotrasporto di materiali inerti (4-01913) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 2373

VERALDI, MONTICONE: sulle opere a soggetto per la televisione (4-02080) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni)* 2376

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che in data 6 giugno 2002 il Maggiore della Guardia di Finanza Sergio Barilaro ha presentato un'istanza di collocamento in congedo con decorrenza dal 1º luglio 2002;

che la richiesta di collocamento in congedo è stata motivata dalla necessità di un trasferimento dell'interessato dalla sede di Milano, ove presta servizio da ben sedici anni e dove vive unitamente alla famiglia, a quella di Cosenza, con conseguenti gravi disagi familiari;

che le ragioni illustrate dall'ufficiale mostrano con evidenza la condizione di assoluta arbitrarietà di scelta;

che, come egli stesso ha affermato, qualora intervenisse un ripensamento dell'Amministrazione, ritirerebbe la domanda di congedo;

che la decisione arbitraria di trasferire un ufficiale superiore della Guardia di Finanza senza un razionale criterio di scelta induce ad ammettere un errore nella gestione, oltre che a determinare una palese violazione dei principi sanciti dagli articoli 30 e 31 della Carta Costituzionale;

che nell'operare le scelte la Guardia di Finanza dovrebbe opportunamente tenere conto dei rapporti di coniugio e dell'esistenza dei nuclei familiari di alcuni dei propri ufficiali; la politica perseguita dal Corpo, invece, ha creato generazioni di ufficiali disadattati e che vivono di sacrifici, soprattutto a causa della lontananza dalle proprie famiglie,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

in caso affermativo, quali urgenti iniziative intendano assumere per evitare che decisioni di tal sorta possano, in futuro, continuare a produrre disagi al personale in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza;

quale sia l'esatto numero degli ufficiali che, spontaneamente e prima del raggiungimento dei limiti di età, negli ultimi anni hanno lasciato il Corpo;

se non ritengano opportuno prevedere vantaggi di tipo economico e relativi alla carriera per coloro che accettano di svolgere il lavoro in sedi disagiate;

se vi siano ragionevoli motivazioni che hanno indotto i trasferimenti del Barilaro in corso di anno, piuttosto che nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti;

se nella scelta del trasferimento dell'ufficiale siano stati considerati la differente situazione familiare, le distanze e i diversi incarichi dell'interessato rispetto a quelli del collega ufficiale;

se risponda al vero che quest'ultimo, pur senza aver quasi mai svolto attività operativa, è stato assegnato alla sede di Roma del SISMI;

se risulti agli interrogati che al termine del Corso Superiore di Polizia Tributaria agli ufficiali titolati vengono ordinariamente assegnati incarichi presso nuclei provinciali e regionali di polizia tributaria;

se nella scelta del maggiore Barilaro per coprire la sede di Cosenza sia stato considerato che la professionalità e l'esperienza maturata negli incarichi ricoperti a Milano dall'ufficiale, in materia di fiscalità internazionale e di indagini finanziarie su società quotate in Borsa, probabilmente sarebbero vanificate;

se risponda al vero che al verificarsi del trasferimento del Barilaro il Procuratore della Repubblica di Milano abbia formalmente richiesto la permanenza dell'ufficiale in quella sede, al fine di non pregiudicare talune indagini in corso;

se alla luce di quanto esposto non ritengano di valutare l'opportunità che il Comando Generale desista dall'operare il trasferimento in oggetto;

se non ritengano di adottare provvedimenti tesi ad una più completa riforma della disciplina dei trasferimenti nel Corpo della Guardia di Finanza.

(4-02505)

(26 giugno 2002)

RISPOSTA. – L'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante riguarda il trasferimento da Milano a Cosenza del maggiore, ora in congedo, Sergio Barilaro disposto dal Comando generale della Guardia di finanza.

Va premesso che analogo documento di sindacato ispettivo è stato discusso l'8 ottobre 2002 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati.

In ordine ai quesiti formulati, il Comando generale della Guardia di finanza ha precisato che il trasferimento del maggiore Barilaro dal Nucleo regionale polizia tributaria di Milano al Nucleo provinciale polizia tributaria di Cosenza è stato assunto, in particolare, tenuto conto:

che l'interessato sarebbe stato valutato per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno 2002;

della lunga permanenza maturata in Lombardia (11 anni), ove l'ufficiale ha sempre prestato servizio sin dall'uscita dall'Accademia;

del fatto che nella scheda di pianificazione dei trasferimenti prodotta per l'anno 2001 l'ufficiale aveva indicato la Calabria (peraltro sua regione d'origine) quale regione non ambita di preferenza, laddove si fosse reso necessario un reimpiego in sede non ambita (ossia in Calabria, Sicilia o Sardegna);

dell'esigenza di sostituire il comandante del Nucleo provinciale di polizia tributaria di Cosenza, proprio perché, avendo questi maturato il periodo massimo di permanenza in sede non ambita (3 anni), aveva titolo di

essere avvicendato, con carattere di priorità rispetto ad altri ufficiali, in base alle disposizioni interne vigenti;

della disponibilità, alla sede di Cosenza, di un alloggio di servizio gratuito di 240 metri quadrati riservato all'incarico di comandante del citato Nucleo provinciale polizia tributaria dove potrà alloggiare unitamente alla famiglia;

del criterio dettato dal punto 3 della circolare n. 330600 del 1997 – del Comando generale della Guardia di finanza –, in base al quale, «in considerazione delle obiettive difficoltà ad individuare ufficiali da destinare alle sedi cosiddette non ambite... si tenderà ad assegnare, in tali aree, ufficiali che abbiano maturato una lunga permanenza in altre zone geografiche»;

della possibilità, una volta maturati 2-3 anni in sede non ambita, di essere reimpiegato in area di gradimento.

Del resto, ogni provvedimento di impiego è il frutto di una meticolosa analisi finalizzata alla ricerca del massimo grado di contemperamento tra le esigenze di servizio, comunque preminenti, e quelle personali e familiari dei singoli.

Annualmente il numero degli ufficiali che richiedono l'assegnazione in Calabria (o, quantomeno, la indicano fra le regioni di gradimento in caso di trasferimento) è estremamente ridotto ed assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze.

Contestualmente, la situazione familiare degli ufficiali destinatari di provvedimenti di impiego, prima dell'assunzione degli stessi, viene sempre attentamente vagliata dal Comando generale. Al riguardo, tra l'altro, vengono appositamente richiesti, in sede di compilazione della scheda di pianificazione, elementi in ordine all'eventuale attività lavorativa del coniuge, a particolari corsi di studio seguiti dai figli e alle sedi ove gli stessi possano essere proseguiti, nonché «altre notizie che si ritenga utile segnalare al fine di una adeguata valutazione delle esigenze familiari da parte dell'Amministrazione».

Gli ufficiali con famiglia a carico vengono destinati, compatibilmente con le risorse abitative disponibili e con precedenza rispetto ai colleghi celibi, presso reparti muniti di alloggio di servizio alla carica, come avvenuto nel caso del maggiore Barilaro.

L'individuazione del personale da assegnare in sede non ambita viene orientata, con priorità, verso quello senza carichi di famiglia, ferma restando la ponderazione, a mente delle disposizioni vigenti, delle permanenze di sede/incarico maturate (nel caso di specie, 11 anni in Lombardia, ininterrottamente dall'uscita dall'Accademia, dei quali 9 alla sede di Milano).

Quindi, la posizione d'impiego del maggiore Barilaro è stata oggetto di un attento procedimento di valutazione nel quale le esigenze familiari segnalate sono state correlate a quelle del servizio in un contesto di carattere generale, tant'è che, anche in relazione alla sua successiva istanza di riesame, al provvedimento di rigetto dell'istanza è seguita un'articolata

lettera che aveva la finalità principale di non far sentire l'ufficiale un «numero», abbandonato a se stesso, e conteneva precisi impegni per l'Amministrazione che, pur non essendovi tenuta, ha fornito, nell'occasione, un'ulteriore attestazione di attenzione alle esigenze dell'ufficiale.

Con riferimento ai congedi a domanda, nelle tabelle in allegato, è riportato, distintamente per ruolo, il numero complessivo degli ufficiali che hanno lasciato il Corpo dal 1998 al giugno 2002. I dati sono aggregati per fasce in base alla anzianità di servizio all'atto del congedo.

Dal loro esame è possibile rilevare come gli stessi sono collocamenti formalmente a domanda ma sostanzialmente per limiti di età.

Tuttavia, poiché sussistono degli oggettivi fattori di insoddisfazione, l'Amministrazione ha posto in essere una serie di iniziative e assunto provvedimenti volti, in via immediata, a migliorare progressivamente le condizioni degli ufficiali e, conseguentemente, in via mediata, ad influire anche sulla tematica dei congedi, nella misura in cui essi siano riconducibili in modo preponderante a situazioni oggettive.

In materia di ruoli ed avanzamento è stato elaborato un meccanismo normativo che consente l'accesso al grado di maggiore con una percentuale di promovibilità dei capitani pressoché pari al 100 per cento degli scrutinati.

La nuova disciplina consente di evitare quelle «strozzature» che si creavano in questo passaggio di grado e che di conseguenza penalizzavano molti ufficiali pur meritevoli di progredire in carriera (per inciso, uno dei motivi, tra gli altri sopra elencati, tenuti in considerazione per il reimpiego dell'allora capitano Barilaro è stato proprio la sua inclusione in aliquota di avanzamento al grado superiore, nella certezza della promozione).

Si è incrementato il numero di promozioni al grado di colonnello, da 13 a 35 all'anno per il 2001 ed il 2002 e 27 a regime.

Sono stati previsti avanzamenti ad anzianità in base agli anni di permanenza nel grado anziché in base al criterio delle vacanze. Ciò ha consentito di dare certezza in ordine alla decorrenza della promozione.

In materia di politica alloggiativa si è proceduto al ripristino dell'indennità mensile di cui alla legge n. 100/87 pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi (anziché sei), ridotta del 30 per cento (anziché del 50 per cento) per i secondi dodici mesi (anziché per i secondi sei mesi). Tale indennità è ridotta del 20 per cento in caso di fruizione di alloggio di servizio. In caso di indisponibilità di alloggio di servizio, in forza della legge n. 86 del 2001, può essere corrisposto, in alternativa all'indennità di cui sopra, per i primi tre anni, un rimborso pari al 90 per cento del canone di locazione, fino ad un massimo di 516 euro. È stata, inoltre, prevista la costruzione e/o l'acquisizione di nuovi alloggi di servizio, soprattutto nei grandi centri abitati.

L'affermazione secondo cui il maggiore Barilaro sarebbe stato sempre trasferito, nel corso della carriera, al di fuori della pianificazione annuale dei trasferimenti, a fronte di improvvise esigenze dell'Amministrazione, merita un approfondimento. L'ufficiale, infatti, dopo la definizione del piano di impiego – ossia dopo la fase delle cosiddette «revoche e mo-

difiche» – ha eseguito soltanto uno dei tre provvedimenti d'impiego (di cui due trasferimenti di sede ed un cambio d'incarico alla stessa sede) assunti nei suoi confronti (in particolare, il trasferimento dalla 2ª Compagnia di Milano alla Tenenza di Bormio).

Come affermato dall'interrogante, gli ufficiali in uscita dal Corso superiore di polizia tributaria vengono prevalentemente destinati presso Nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria. Tuttavia, al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali di reparti diversi dai Nuclei (ad esempio Accademia, Comandi provinciali, Comandi di gruppo e particolari incarichi di Stato Maggiore nell'ambito del Comando generale), sono state disposte, di anno in anno, anche assegnazioni di «titolati» presso questi ultimi comandi.

L'affermazione secondo la quale l'impiego del Barilaro alla sede di Cosenza avrebbe «vanificato» la professionalità e l'esperienza maturate dall'interessato, alla sede di Milano, in materia di fiscalità internazionale ed indagini finanziarie, non collima con una complessa e difficile realtà socio-economica (e, quindi, operativa), quale quella cosentina. Di contro, appare di tutta evidenza come proprio l'impiego al comando di un Nucleo provinciale di polizia tributaria non potesse che valorizzare ed esaltare il bagaglio tecnico-professionale indubbiamente acquisito dal Barilaro in qualità di ufficiale addetto al Nucleo regionale polizia tributaria di Milano.

Pertanto, la gestione dell'impiego degli ufficiali del Corpo risponde pienamente a criteri di oculatezza e trasparenza, testimoniate, queste ultime, dalla sempre minore incidenza delle istanze di revoca o modifica dei trasferimenti disposti in pianificazione rispetto al numero totale dei provvedimenti assunti.

Come asserito dall'onorevole interrogante, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, effettivamente, a seguito del trasferimento del maggiore Barilaro alla sede di Cosenza, ha richiesto, dapprima, il differimento del movimento fino al termine delle indagini delegate all'ufficiale ottenendo, al riguardo, sulla scorta delle specifiche indicazioni fornite dalla scala gerarchica, la proroga del trasferimento in questione al 31 dicembre 2001. Successivamente, la medesima Procura – essendo il maggiore Barilaro entrato a far parte di apposito *team* incaricato delle indagini di natura economico-finanziaria connesse ai noti, luttuosi eventi dell'11 settembre 2001 – ha richiesto l'ulteriore differimento del citato movimento così determinando la decorrenza del trasferimento, inderogabilmente, al 28 febbraio 2002. Nel contempo si è avuta cura di affiancare il Barilaro con altro ufficiale, al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire una conoscenza dettagliata delle indagini in corso e di poter subentrare, con cognizione di causa, nella conduzione delle stesse.

È appena il caso di osservare, in merito, che le suddette proroghe sono state accordate proprio nell'ottica di una piena e proficua collaborazione del Corpo, con l'Autorità giudiziaria procedente, ove si consideri che il maggiore Barilaro non rivestiva la qualifica di dirigente del Servizio di polizia giudiziaria alla sede di Milano e, pertanto, l'adozione, nei suoi

confronti, di un provvedimento d'impiego non richiedeva la concessione di alcun preventivo nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Circa la richiesta di elementi in ordine al distacco presso gli Organismi di informazione e sicurezza di un ufficiale appartenente al Corpo, si precisa che il distacco di ufficiali presso tali organismi è disciplinato da apposite disposizioni normative e, nel caso di specie, si inserisce nel quadro di una pianificazione annuale delle esigenze. Il trasferimento del personale è disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo assenso dell'interessato, il quale deve aver maturato altresì il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento al grado superiore. Per il collocamento nella posizione di soprannumero all'organico, è previsto anche il concerto del Ministro competente. Inoltre, per prassi consolidata la richiesta nominativa avanzata dall'Organismo, nello spirito di un consolidato rapporto di reciproca collaborazione, viene valutata alla luce delle esigenze di servizio del Corpo, per essere comunque riscontrata alla prima utile occasione, di norma nell'ambito del piano di impiego.

Il provvedimento di impiego in questione non è, quindi, frutto di un errore nella gestione dei trasferimenti. D'altra parte, l'interessato, ove mai avesse ritenuto sussistere vizi di legittimità del provvedimento di trasferimento, avrebbe di certo potuto rivolgersi all'Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, mentre a tutt'oggi non ha inteso proporre ricorso essendone, peraltro, scaduti i termini.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

(12 novembre 2002)

ALLEGATO 1

UFFICIALI COLLOCATI IN CONGEDO A DOMANDA, DISTINTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

RUOLO NORMALE (*)

Anzianità di servizio	1998	1999	2000	2001	2002
0-10 (**)	14	8	8	10	6
10-30 (**)	17	26	22	13	14
> 30	25	26	8	32	1

(*) I dati relativi agli ufficiali con anzianità di servizio maggiore di anni trenta comprendono anche i collocamenti in congedo del personale che si trovava a non più di quattro anni dal limite di età e che, quindi, ha beneficiato della legge cosiddetta «Angelini», così distinti per annualità:

1998: n. 20: 1999: n. 11: 2000: n. 4: 2001: n. 31.

(**) Nei totali dei congedi sono ricompresi anche quelli di ufficiali provenienti da reclutamenti straordinari (ossia non dall'Accademia), così distinti per fasce di anzianità di servizio ed annualità:

fascia 0-10: 1998: n. 11: 1999: n. 7: 2000: n. 5: 2001: n. 5: 2002: n. 3;
fascia 10-30: 1999: n. 3.

RUOLO SPECIALE

1998	1999	2000	2001	2002
16	5	2	6	=

RUOLO AERONAVALE

Anzianità di servizio	1998	1999	2000	2001	2002
0-10	7	1	1	=	=
10-30	=	1	=	1	=

BRIGNONE. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

in data 16 aprile 2002, alle ore 11.30 circa, in via S. Francesco D'Assisi a Torino è transitato un corteo di circa 200 persone, collegato alla manifestazione dello sciopero generale, preceduto da un automezzo provvisto di altoparlante che incitava i manifestanti indicando, fra l'altro, che al numero 35 della via è situata la sede del Gruppo della Lega Nord in Consiglio Regionale;

a seguito di ciò, alcuni manifestanti scagliavano oggetti di varia natura, provocando la rottura di finestre e danneggiamenti al portone dello stabile, e imbrattavano i muri interni ed esterni con scritte;

successivamente un gruppo di persone si introduceva nell'immobile, inibendone temporaneamente l'accesso e l'uscita,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti suesposti rispondano a verità;

se, in occasione dello sciopero generale, si sia provveduto a tutelare preventivamente la sede dei Gruppi regionali dei partiti di maggioranza in Parlamento e in Regione Piemonte;

se le persone protagoniste degli atti di violenza siano state tempestivamente identificate e denunciate.

(4-01985)

(17 aprile 2002)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che: nella città di Torino durante lo svolgimento delle manifestazioni dello sciopero generale del 16 aprile 2002 gruppi dell'area dell'autonomia, deviando dal percorso prestabilito, si staccavano dal corteo e compivano gravissimi atti vandalici presso la sede dei Gruppi Consiliari di Forza Italia e Lega Nord in Via San Francesco, dopo che altri fatti di violenza si erano già verificati nei pressi della Caserma dei Carabinieri di Via Cernaia, si chiede di conoscere le valutazioni del Ministro in indirizzo sui gravi episodi registrati a Torino e sulle misure poste a tutela delle sedi istituzionali.

(4-02625)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. (*) – Rispondendo alle interrogazioni parlamentari presentate, si rappresenta che effettivamente durante la manifestazione indetta a Torino dalle organizzazioni CGIL, CISL e UIL per protestare contro le ipotesi di modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori si sono verificati degli atti di vandalismo nei confronti delle sedi dei gruppi consiliari di Forza Italia e Lega Nord.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

L'immediato intervento delle Forze dell'Ordine presenti sul posto ha consentito, tuttavia, l'individuazione e la denuncia per violenza privata e danneggiamento di quattro persone, di cui tre aderenti al centro sociale «Askatasuna» e uno al centro sociale «Mattone Rosso» di Vercelli. Altri nove soggetti sono stati, invece, deferiti all'Autorità Giudiziaria per danneggiamento, in quanto sorpresi mentre disegnavano scritte sui muri.

Alla manifestazione del 16 aprile scorso hanno partecipato oltre centomila persone che hanno sfilato in quattro cortei lungo le strade del centro cittadino di Torino, con partenza rispettivamente da piazza Vittorio Veneto, largo Marconi, piazza Palazzo di Città e piazza Statuto. Tutti i cortei si sono conclusi in piazza San Carlo, ove si è tenuto il comizio finale.

In coda al corteo partito da piazza Statuto hanno preso posto realtà antagoniste locali, tra cui aderenti all'area della «Disobbedienza Sociale», ai centri sociali ed ai no global. In via Santa Teresa, all'altezza di piazza Solferino, il corteo si è quasi fermato, poiché piazza San Carlo e le vie limitrofe erano sature e numerose strade erano occupate dal deflusso massiccio di manifestanti. Approfittando di tale circostanza, aderenti al centro sociale «Askatasuna» hanno improvvisamente deviato dal percorso previsto ed hanno raggiunto l'attigua via San Francesco d'Assisi, ove un gruppo di facinorosi, con il volto coperto, si è introdotto all'interno dell'atrio di un edificio situato al n. 35, ove hanno sede i gruppi consiliari regionali di Forza Italia, Lega Nord e CCD – CDU. I facinorosi, dopo aver infranto una porta a vetri, utilizzando bombolette di vernice spray, hanno scritto sui muri dell'androne e della facciata esterna dello stabile, nonostante le forze dell'ordine, per evitare che la coda del corteo si espandesse lungo le vie limitrofe, avessero presidiato la zona.

In occasione della manifestazione, infatti, era stata disposta la massima intensificazione dei servizi di vigilanza, con l'istituzione di presidi fissi, in considerazione dell'aspro confronto tra le organizzazioni sindacali e il Governo sulla riforma del lavoro.

I presidi fissi erano situati presso il palco, la Prefettura, la Giunta regionale e la sede di Forza Italia.

Erano stati anche disposti contingenti rinforzati dislocati per evitare l'accesso alla sede di Forza Italia e del Consiglio Regionale del Piemonte.

Era stata inoltre assicurata l'intensificazione del servizio di vigilanza ad una serie di obiettivi ritenuti «a rischio» tra i quali anche le sedi dei gruppi consiliari regionali di Via San Francesco d'Assisi a Torino.

Alcuni contingenti di forze dell'ordine, infine, che erano occupati in altri servizi, sono stati utilizzati per il contenimento della manifestazione a causa dell'elevato numero di persone che hanno aderito alla protesta, di gran lunga superiore a quello previsto dagli stessi organizzatori.

L'efficacia del servizio predisposto è comunque dimostrata dalla circostanza che tredici persone sono state denunciate all'Autorità giudiziaria, di cui quattro per violenza privata e danneggiamento e nove per danneggiamento.

Per prevenire il ripetersi di episodi analoghi sono stati comunque ulteriormente intensificati i dispositivi di vigilanza e tutela di tali presidi, in relazione anche ai possibili percorsi delle manifestazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(12 novembre 2002)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo di ispettori di polizia penitenziaria;

che, svolte tutte le prove, sono risultati vincitori 188 concorrenti dichiarati tali nell'ottobre 1998 (data in cui svolsero le prove orali);

che l'inizio del corso di formazione è stato fatto slittare al 31 gennaio 2000, concludendosi in data 31 luglio 2000;

che tali soggetti sono stati riconosciuti ufficialmente vice ispettori nel ruolo degli ispettori (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 433 del 1992) al termine del corso di formazione;

he, in conseguenza del disposto dell'articolo 12 della legge n. 266 del 1999 e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 146 del 2000, specificatamente destinato alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, dovrà essere bandito – entro breve tempo – un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori di polizia penitenziaria per l'accesso, in sede di prima attuazione, alle qualifiche di vice commissario penitenziario;

che, in pratica, così vengono istituiti, per la polizia penitenziaria, due ruoli, uno dirigenziale «ordinario» (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'altro direttivo «speciale» (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di secondo grado);

che, tra l'altro, quasi la totalità degli attuali ispettori (eccetto i 188 vice ispettori di cui sopra) risultano tali non già in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendente, che è un ruolo inferiore all'ispettore) grazie al disposto riordino delle carriere, operato con il decreto legislativo n. 200 del 1995,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia stato reso edotto di tale discriminazione nei confronti di queste 188 persone che hanno frequentato il corso di formazione presso la scuola di polizia penitenziaria di Roma e che sono stati riconosciuti vice ispettori di polizia penitenziaria nel ruolo degli ispettori solo al termine del corso, con un evidente ritardo di più di due

anni rispetto all'epoca in cui furono dichiarati vincitori del pubblico concorso;

se il Ministro riscontri profili di illegittimità nella suddetta situazione normativa, foriera di un pesante contenzioso giudiziario, anche per violazione dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 (ove si stabilisce che il ruolo degli ispettori comprende vice ispettore, ispettore ed ispettore capo) nonché per violazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 443 del 1992 (ove dispone che il ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria è articolato in tre qualifiche: vice ispettore, ispettore ed ispettore capo) qualora l'emanando bando di concorso per il ruolo direttivo speciale dovesse limitare alla partecipazione gli ispettori che risultino tali sin dagli anni precedenti, con la conseguenza che verrebbero esclusi proprio i 188 vice ispettori di polizia penitenziaria in quanto nel ruolo di ispettori solo dal luglio 2000 (data in cui è terminato il corso di formazione);

se il Ministro stesso concordi sul fatto che, mentre altri, pur risultando ispettori, da vice ispettori hanno vinto lo specifico concorso bandito per questo ruolo;

se il Ministro vista la palese ingiustizia non ritenga opportuna immediata sospensione del concorso per l'accesso in sede di prima attuazione alla qualifica di vice commissario penitenziario nel ruolo speciale riservato agli ispettori;

infine, quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intenda intraprendere per far fronte a questa palese discriminazione nei confronti dei 188 vice ispettori di polizia penitenziaria, al fine di consentire loro di partecipare al concorso per l'accesso in sede di prima attuazione alla qualifica di vice commissario penitenziario nel ruolo speciale riservato agli ispettori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge n. 266 del 1999 e del decreto legislativo n. 146 del 2000.

(4-00844)

(8 novembre 2001)

MENARDI, RAGNO, MEDURI, BOBBIO Luigi. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

che dopo l'espletamento di tutte le prove sono risultati vincitori 188 concorrenti, dichiarati tali nell'ottobre 1998; l'inizio del previsto corso di formazione è stato fatto slittare al 31 gennaio 2000 ed il corso si è concluso il 31 luglio del 2000;

che, come è noto, tali persone sono state riconosciute ufficialmente vice ispettori (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n.395 del 1990 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992) al termine del corso di formazione;

che, in conseguenza del disposto legislativo 21 maggio 2000, n.146, specificamente destinato alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, dovrà essere bandito – entro breve tempo – un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori di polizia penitenziaria per l'accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario;

che, in pratica, così vengono istituiti, per la polizia penitenziaria, due ruoli: uno dirigenziale «ordinario» (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'altro direttivo speciale (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di 2º grado);

che, tra l'altro, quasi la totalità degli attuali ispettori risultano tali non in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendente che è un ruolo inferiore all'ispettore) grazie al disposto riordino delle carriere, operato con il decreto legislativo n.200 del 1995,

si chiede di sapere;

se il Ministro della giustizia sia stato informato di tale discriminazione nei confronti di queste 188 persone che frequentano il corso di formazione in Roma e che si vedranno finalmente riconosciuti vice ispettori di polizia penitenziaria nel ruolo degli ispettori solo al termine di questo corso, vale a dire il 31 luglio 2000, con evidente ritardo di due anni rispetto all'epoca in cui furono dichiarati vincitori del pubblico concorso;

se il Ministro riscontri profili di illegittimità nella sopra riferita situazione normativa foriera di un pesante contenzioso giudiziario, anche per la violazione dell'articolo 14, comma 3, della legge n.395 del 1990 (ove si stabilisce che il ruolo di ispettori comprende vice ispettore, ispettore e ispettore capo) nonché per la violazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n.443 del 30 ottobre 1992 (ove si dispone che il ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria è articolato in tre qualifiche: vice ispettore, ispettore e ispettore capo) qualora l'emanando bando di concorso per il ruolo direttivo speciale dovesse limitare alla partecipazione gli ispettori che risultano tali sin dagli anni precedenti, con la conseguenza che verrebbero esclusi proprio i 188 vice ispettori di polizia penitenziaria in quanto nel ruolo di ispettori solo dal luglio 2000 (data di fine corso);

se il Ministro concordi sul fatto che, mentre altri, pur risultando ispettori da data precedente, sono tali solo in virtù del riordino delle carriere, invero questi 188 vice ispettori hanno vinto lo specifico concorso bandito per questo ruolo;

se, vista la palese ingiustizia, non ritenga opportuna la immediata sospensione del concorso per l'accesso in sede di prima attuazione alla qualifica di vice commissario penitenziario.

(4-00205)

(19 luglio 2001)

RISPOSTA. (*) – L'Amministrazione penitenziaria ha bandito, con decreti ministeriali datati 17 dicembre 1996, vistati dal competente Ufficio del Bilancio il 5 gennaio 1997 (congiuntamente ad un concorso pubblico), i concorsi interni, per titoli di servizio ed esami, per complessivi 350 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria nel ruolo maschile, di cui 105 riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di scuola media superiore, e complessivi 98 posti nel ruolo femminile di Polizia penitenziaria.

Dopo avere espletato l'esame delle istanze di partecipazione ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, il competente Ufficio del Personale, con circolare del 23 gennaio 1998, ha provveduto a comunicare ai candidati ammessi al concorso (n. 1757) che la prova scritta sarebbe stata espletata il giorno 4 marzo 1998 presso la Scuola di Formazione di via di Brava a Roma.

Si sono presentati 1302 candidati.

La commissione esaminatrice ha iniziato le procedure di correzione degli elaborati a decorrere dall'11.3.1998 ed ha concluso i lavori il 10.6.1998. Le prove orali si sono svolte dal mese di settembre 1998 al 9 dicembre 1998.

Le graduatorie dei 188 vincitori dei concorsi interni a 350 e 98 posti del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria sono state pubblicate, rispettivamente, con provvedimento del direttore generale 18 dicembre 1998 e del 1º marzo 1999 e sono state trasmesse all'Ufficio Centrale della Formazione ed Aggiornamento del personale ai fini dell'espletamento del prescritto corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi.

Trattandosi di concorsi interni rivolti agli stessi destinatari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha ritenuto opportuno organizzare una sola iniziativa di formazione.

Peraltro, l'attivazione del corso è stata condizionata, fino al mese di maggio 1999, dai precedenti impegni formativi già avviati presso tutte le scuole di formazione.

Inoltre, per la valenza attribuita allo stesso, si è ritenuto indispensabile individuare una sede formativa adeguata, così da potere scegliere docenti qualificati e, al contempo, facilitare i corsisti nel raggiungimento degli istituti penitenziari individuati per i periodi di formazione *on the job*, previsti nel programma didattico.

Tali sedi sono state scelte nell'ambito della Regione ove è ubicato l'istituto presso il quale ciascun partecipante presta servizio, ma diverso da quest'ultimo al fine di arricchire il bagaglio di esperienza di ogni singolo corsista.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Considerata, altresì, l'imminenza del periodo estivo, l'iniziativa è stata pianificata per il mese di settembre 1999.

Una volta elaborato, il progetto formativo è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per l'informazione preventiva prevista, in questo caso, dalla vigente normativa.

La Commissione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e articolo 21 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 si è riunita, per la prima volta, nel mese di ottobre 1999.

Nel corso della predetta riunione i componenti di parte sindacale hanno richiesto, ed ottenuto, di poter presentare, entro 15 giorni, osservazioni in merito ai programmi elaborati.

Pertanto la commissione si è poi nuovamente riunita nel mese di novembre 1999 per esaminare il nuovo programma elaborato tenendo conto delle osservazioni formulate.

Il corso di formazione è stato, quindi, avviato nel mese di gennaio 2000, non essendo stato ritenuto opportuno darvi avvio nel mese di dicembre, tenuto conto che le attività didattico-amministrative sarebbero state sospese in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

L'Amministrazione penitenziaria, con P.C.D. 30 agosto 2000, ha approvato la graduatoria dei 161 idonei agli esami di fine corso.

Successivamente, con P.C.D. 1º settembre 2000, questi ultimi sono stati nominati vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria a decorrere dal 3 agosto 2000.

Il bando del concorso per 65 posti di vice commissario (ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria), è stato emanato con P.D.C. 18 luglio 2001, registrato all'Ufficio Bilancio il 28 agosto 2001 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia in data 15 ottobre 2001.

Si rappresenta, inoltre, che la qualifica di ispettore, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 443 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 200 del 1995, si consegue mediante scrutinio per merito assoluto dopo due anni di effettivo servizio e, pertanto, i vincitori del concorso in argomento non erano in possesso dei requisiti per proporre domanda per l'accesso al ruolo direttivo speciale.

Si segnala, infine, che è stato proposto ricorso, con richiesta di sospensiva al TAR, da parte di due interessati, per l'annullamento del citato bando di concorso per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria. Il TAR del Lazio, in data 23 gennaio 2002, ha respinto la domanda incidentale di sospensione e allo stato la causa è pendente per il giudizio di merito.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(14 novembre 2002)

BUDIN. – *Al Ministro dell'interno*. – Considerato:

il fatto che nei giorni scorsi ad Aurisina (Trieste) i titolari di due esercizi commerciali sono stati multati dai Carabinieri della locale Compagnia ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635 per avere affisso sui loro negozi tabelle biligui su cui la scritta in lingua slovena era a sinistra e della stessa grandezza di quella in lingua italiana, contravvenendo così alla disposizione normativa che prevede che: «nelle insegne, mostre, tabelle, vetrine esterne o interne, di esercizi soggetti a autorizzazione di polizia, sia fatto uso della lingua italiana. È altresì consentito l'uso di altre lingue, purché a quella italiana sia dato il primo posto e con caratteri più appariscenti»;

l'anacronismo della norma in un mondo contemporaneo globalizzato in cui la pluralità linguistica è un dato di fatto e insieme una risorsa culturale sempre più condivisa;

che peraltro l'uso pubblico della lingua slovena nelle zone del Friuli Venezia Giulia dove la minoranza slovena è storicamente presente, è diffuso e consolidato nonché tutelato dalla legge,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire a livello governativo e legislativo per porre rimedio in tempi brevi a una norma superata dai tempi e che rischia come in questo caso, trovando puntuale applicazione di far fare un passo indietro all'Europa dell'integrazione.

(4-02538)

(27 giugno 2002)

RISPOSTA. – L'episodio segnalato dall'onorevole interrogante concerne una infrazione all'art. 18 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sollevata nel corso di un controllo a pubblici esercizi effettuato da personale dell'Arma dei Carabinieri.

Il fatto ha suscitato vivo clamore, in particolare presso gli appartenenti alla minoranza slovena, che hanno interpretato l'accadimento come un segnale di discriminazione, non privo di connotazioni politiche, motivo per il quale il Prefetto di Trieste ha ritenuto opportuno ricevere i rappresentanti delle associazioni della minoranza slovena per rassicurarli circa l'assoluta mancanza di risvolti politici connotanti l'iniziativa dei militari dell'Arma.

Nel corso dell'incontro la delegazione ha espresso le proprie riserve circa la vigenza della norma sopra citata ed ha altresì sottolineato la necessità che si proceda quanto prima ad una rapida attuazione della legge 38/2001 concernente «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena».

Com'è noto, infatti, le disposizioni aventi immediato carattere precettivo della citata legge n. 38/2001 già trovano immediata attuazione mentre le altre potranno riceverla non appena ultimati i lavori del Comitato Paritetico recentemente insediatosi presso la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto concerne infine l'applicazione della disposizione contenuta nel regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, norma mai espressamente

abrogata, si evidenzia che il Pubblico Ministero, incaricato dell'inchiesta, ha formulato richiesta di archiviazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(14 novembre 2002)

CALDEROLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 16 aprile 2002, in occasione delle manifestazione connesse allo sciopero generale, un gruppetto di autonomi staccatosi da uno dei tre cortei che stavano sfilando a Torino ha assaltato e danneggiato la sede dei gruppi consiliari regionali della Lega Nord Padania e di Forza Italia;

nonostante la giornata fosse considerata, per ovvi motivi, a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico, non era stato previsto nessun presidio delle forze politiche promotrici, a livello nazionale, delle iniziative legislative contro cui era stato organizzato lo sciopero generale;

già in passato, per il medesimo motivo, un nucleo di autonomi era riuscito a penetrare addirittura nella sala consiliare della regione Piemonte,

si chiede di sapere per quale motivo, pur a fronte di una forte tensione sociale e politica, non si sia ritenuto necessario presidiare la sede dei gruppi consiliari di maggioranza della massima istituzione regionale.
(4-01984)

(16 aprile 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si rappresenta che alla manifestazione svoltasi il 16 aprile scorso a Torino per protestare contro le ipotesi di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, hanno partecipato oltre centomila persone che hanno sfilato in quattro cortei lungo le strade del centro cittadino, con partenza rispettivamente da piazza Vittorio Veneto, largo Marconi, piazza Palazzo di Città e piazza Statuto. Tutti i cortei si sono conclusi in piazza San Carlo, ove si è tenuto il comizio finale.

In occasione della manifestazione, proprio per il livello di forte tensione sociale e politica e per l'elevato numero dei partecipanti, in considerazione dell'aspro confronto tra le organizzazioni sindacali e il Governo sulla riforma del lavoro, la Questura di Torino aveva disposto la massima intensificazione dei servizi di vigilanza, con l'istituzione di presidi fissi, situati presso il palco, la Prefettura, la Giunta regionale piemontese e la sede di Forza Italia.

Erano stati anche disposti contingenti rinforzati dislocati per evitare l'accesso alla sede di Forza Italia e del Consiglio Regionale del Piemonte.

Era stata inoltre assicurata l'intensificazione del servizio di vigilanza ad una serie di obiettivi ritenuti «a rischio» tra i quali anche le sedi dei gruppi consiliari regionali di Via San Francesco d'Assisi a Torino.

Alcuni contingenti di forze dell'ordine, infine, che erano occupati in altri servizi, venivano utilizzati per il contenimento della manifestazione a causa dell'elevato numero di persone che hanno aderito alla protesta, di gran lunga superiore a quello previsto dagli stessi organizzatori.

Si ritiene quindi che il modulo di servizi predisposto nell'occasione fosse adeguato ed efficace tanto che, anche relativamente alla circostanza dell'episodio citato in premessa, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria tredici persone, di cui quattro per violenza privata e danneggiamento e nove per danneggiamento.

In ogni caso, per prevenire il ripetersi di episodi analoghi sono stati ulteriormente intensificati i dispositivi di vigilanza e tutela dei presidi citati, in relazione anche ai possibili percorsi delle manifestazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(12 novembre 2002)

CALDEROLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la provincia di Modena con delibera consiliare n. 103 del 7 aprile 1999, controllata senza rilievi dal Comitato regionale di controllo in data 14 aprile 1999, ha approvato l'organizzazione ed il regolamento delle guardie giurate volontarie provinciali;

nella materia particolare della pesca nelle acque interne, il regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 attribuisce alle guardie giurate volontarie le funzioni di polizia giudiziaria;

l'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che istituisce la vigilanza venatoria, al 4º comma recita che «la qualifica di guardia giurata volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di apposito esame»;

la provincia di Modena si avvale da anni delle guardie volontarie ittico-venatorie volontarie e valuta favorevolmente la richiesta di porto d'armi da parte degli stessi;

è stato richiesto, da parte di appartenenti alla guardia giurata ittico-venatoria volontaria, il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale in ragione dello svolgimento dell'attività di guardia giurata volontaria ittico-venatoria provinciale limitatamente al periodo di servizio;

il prefetto di Modena in data 21 novembre 2001 ha respinto le richieste attribuendo erroneamente ai richiedenti la qualifica di guardia volontaria ecologica;

le rigettate richieste di porto d'armi per difesa personale sono state presentate sotto una forma personale ma soprattutto corredata con una attestazione di servizio e chiarimento circa le funzioni di guardia giurata volontaria nelle materia di caccia e pesca, chiarendo in modo inequivocabile le funzioni e le qualità degli scriventi a supporto delle motivazioni delle richieste a suo tempo presentate;

gli agenti noti come «guardie volontarie zoofile dell'ENPA» attive nella provincia sarebbero dotati di porto d'armi;

le guardie volontarie della associazione Federazione italiana della pesca attive nelle province di Bologna, Reggio Emilia e Modena sarebbero parimenti dotate di porto d'armi durante il servizio;

le guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie attive nelle province di Bologna e di Reggio Emilia sarebbero parimenti dotate di porto d'armi durante il servizio,

si chiede di sapere:

quale sia stata la motivazione per cui le richieste per il rilascio della licenza di porto di pistola siano state respinte dal prefetto di Modena;

per quale motivo il prefetto di Modena nel decreto che respinge l'istanza considera i richiedenti guardie ecologiche volontarie invece che guardie giurate ittico-venatorie volontarie;

se, alla luce dei fatti sopra riportati, eventuali ricorsi presentati al Ministro in indirizzo da parte dei richiedenti in premessa possano trovare accoglienza.

(4-02086)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che la dotazione di armi non è contemplata né dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, citata nell'atto di sindacato ispettivo, a favore delle guardie giurate volontarie preposte alla vigilanza venatoria, né dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, per quelle preposte alla vigilanza ittica.

Tali guardie, pertanto, per poter portare armi in occasione dei servizi di vigilanza ad essi affidati, debbono essere muniti della licenza prevista dall'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, compresa la esposizione ad un rischio di tale entità da giustificare l'esigenza di girare armati.

La sussistenza delle condizioni per il rilascio della licenza di porto d'armi è riservata, caso per caso, alle valutazioni discrezionali del Prefetto (per le armi corte) e del Questore (per le armi lunghe).

Nel caso di specie, il Prefetto di Modena ha fatto sapere che solo per mero errore materiale la denominazione della funzione svolta dai richiedenti è stata indicata, nel provvedimento di diniego, come «guardia ecologica volontaria», in luogo di «guardia itticovenatoria volontaria» e che il diniego stesso si è fondato sulla valutazione che «eventuali pericoli legati allo svolgimento di detta attività rappresentano episodi riconducibili alla tipicità della funzione e non sono di per sé tali da giustificare il rilascio della pistola»; il Prefetto ha inoltre sostenuto che i richiedenti avevano presentato le domande in questione per esigenze di difesa personale, ma non «nella qualità di guardie giurate».

La stessa Autorità provinciale di pubblica sicurezza ha, poi, confermato che in quella provincia risultano rilasciate licenze di porto d'armi nei confronti di alcune guardie volontarie dell'ENPA, nella loro qualità di guardie giurate.

Licenze analoghe risultano rilasciate a favore di guardie giurate volontarie di tale Ente, anche nelle province di Bologna (7 guardie), Forlì-Cesena (3) e Ravenna (1).

Il Prefetto di Reggio Emilia ha rilasciato licenze di porto d'armi a favore di 13 guardie ittico-venatorie volontarie, in quattro casi come «utenti privati», negli altri in quanto guardie giurate.

In ordine ad eventuali ricorsi amministrativi, si fa presente che, avverso i provvedimenti del Prefetto in materia di licenze di porto d'armi, può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro dell'interno secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione, i quali, come noto, sono soggetti al termine di decadenza di 30 giorni dalla data di comunicazione, notificazione o piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

Quanto alle possibilità di accoglimento di eventuali ricorsi di tal natura, ove proponibili, deve rappresentarsi la aleatorietà di qualsiasi valutazione *a priori* di tale profilo, prescindendo dalle motivazioni concretamente addotte e dai profili di illegittimità specificamente denunciati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(12 novembre 2002)

CICCANTI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che in data 29.05.2001 il Ministero in indirizzo ha emesso un proprio decreto sul «controllo sulla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate», che riforma la disciplina dei controlli;

che tale provvedimento ha destato una corale protesta e reazione da parte degli operatori del settore vitivinicolo per l'appesantimento e l'indeterminatezza delle fasi della pluralità dei soggetti preposti ai controlli;

che non sono stati acquisiti pareri – che comunque sono nettamente negativi – delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore vitivinicolo (come Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confcoperative, Anca Lega, Federvini, Unione Italiana Vini), le quali sono state invitate ad una sola riunione il 23.04.2001 con tutti i soggetti della filiera, ma senza pervenire ad una conclusione operativa;

che per tale decreto, mentre si è registrato il solo parere favorevole della Federdoc, non si è acquisito il previsto importante parere del Comitato Nazionale Vini a Denominazione di Origine;

che da parte degli operatori del settore vitivinicolo e delle organizzazioni più rappresentative del settore stesso si è manifestata ripetutamente la volontà di affermare e definire un sistema di controlli, in capo

a soggetti pubblici, in modo però coordinato e responsabile, senza dover assistere a eventi occasionali, ripetitivi, approssimativi e a volte vessatori;

che è unanime nel settore vitivinicolo, sia da parte dei produttori che dei consumatori, la cultura della qualità, soprattutto garantita attraverso un sistema semplificato e trasparente di «rintracciabilità», anche prevedendo un'annotazione obbligatoria delle movimentazioni che consentono di ricostruire a ritroso i vari passaggi «dalla bottiglia ai vigneti»,

si chiede di conoscere:

se si intenda rivedere il decreto ministeriale del 29.05.2001, prevedendo:

a) una incisiva normativa che esalti in modo trasparente e semplificato il principio della «rintracciabilità»;

b) un organismo di coordinamento condiviso tra Stato e Regioni in materia di controlli, al fine di evitare inutili e dannose sovrapposizioni, ripetitività e costi aggiuntivi alle aziende produttrici di vino di qualità, costrette anche a pagare i controlli;

c) che i controlli siano in capo a un soggetto pubblico, ancorché possa avvalersi – per l'esercizio comunque di una funzione pubblica – di organismi privati in via strumentale;

d) la revisione del sistema sanzionatorio, in quanto quello attuale denuncia sproporzione e inappropriatezza tra sanzione e gravità delle infrazioni;

se si intenda ricomporre l'intera disciplina di settore in un testo coordinato di norme, anche tenendo conto della riforma del titolo V della Costituzione, che prefigura specifiche competenze esclusive delle regioni, al fine di evitare l'impugnazione di norme ministeriali non più legittime. (4-03081)

(8 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Il decreto 29 maggio 2001, recante disposizioni sul controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, è stato emanato al fine di assicurare con sistematicità la certezza dei controlli su tutte le partite dei vini di qualità nell'ambito dell'intero processo di filiera, analogamente a quanto sancito dalla normativa comunitaria e nazionale per gli altri prodotti agroalimentari a DOP e IGP.

Tutto ciò al fine di assicurare il massimo livello qualitativo dei vini e la tracciabilità, evitando ogni possibile usurpazione dell'immagine e della reputazione degli stessi vini, che, come è noto, costituiscono un'importante voce della bilancia commerciale nazionale.

Tale decreto, adottato con il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, vede le stesse Regioni coinvolte in prima persona nell'esame dei piani di controllo e nel rilascio dei relativi incarichi ai Consorzi di tutela o agli Organismi di controllo.

In merito alla mancata acquisizione dei pareri, tra l'altro negativi, delle organizzazioni sindacali, si precisa che non risulta all'Amministra-

zione la contrarietà di tutte le organizzazioni sindacali, espressa con pareri negativi nella riunione del 23 aprile 2001.

Del resto una netta avversione, specialmente in termini di legittimità, al provvedimento in questione non si è registrata da parte di tutte le organizzazioni sindacali citate nell'interrogazione, in quanto lo stesso non è stato oggetto di alcun ricorso giurisdizionale.

Lo stesso parere favorevole espresso dalla Fededoc, ovvero dalla Federazione nazionale dei Consorzi di tutela dei vini DOC, che rappresentano l'interprofessione produttiva legata alle singole DOC, non può essere considerato riduttivo.

Quanto al mancato parere del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC ai fini dell'emanazione del decreto, si ricorda che tale Organo svolge una funzione puramente consultiva e, in particolare, la sua Sezione interprofessionale viene in genere consultata per specifici problemi relativi all'attuazione della disciplina già esistente in materia di VQPRD e non come nella fattispecie del decreto in esame, che stabilisce criteri generali per l'attuazione dei controlli di filiera e sistematici per tutti i VQPRD.

Tutto ciò premesso, non sembra emergere, al momento, la necessità di rivedere l'impostazione del decreto in questione, con il quale si è cercato di porre in essere un sistema di tracciabilità semplice ed efficace a tutela delle migliori produzioni vinicole del Paese, posizione confermata nel corso della riunione con le Organizzazioni sindacali tenutasi nello scorso mese di luglio 2002, nel corso della quale si è concordato di prorogare i termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione all'attività di controllo da parte dei consorzi di tutela, al fine di consentire al Ministero, congiuntamente agli Enti territoriali ed alle Organizzazioni di categoria, un monitoraggio volto a valutare l'efficacia dell'azione di controllo posta in essere dai Consorzi.

Frutto di tale accordo è il decreto del 9 agosto 2002.

In conclusione, si può dire che fino a che non sarà effettuata detta verifica, vale a dire nei primi mesi del prossimo anno, non si avranno utili elementi per apportare eventuali modifiche o integrazioni al decreto ministeriale del 29 maggio 2001, così come concordato con le Organizzazioni di categoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(13 novembre 2002)

CORTIANA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la multinazionale statunitense Clear Channel Entertainment Italia S.r.l. (controllata al 100 per cento da Clear Channel World Wide, quotata al NYSE, e che controlla buona parte del mercato pubblicitario delle affissioni nelle due Americhe con presenza anche in Europa, e in Italia a

Roma e Milano) ha acquistato lo scorso dicembre le due società italiane Trident Agency e Milano Concerti che fatturavano insieme 41,3 milioni di euro all'anno rappresentando quasi il 70 per cento del mercato dei concerti pop e rock nel nostro Paese;

lo stesso gruppo USA aveva comprato pochi mesi prima anche i maggiori organizzatori di concerti in Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Paesi scandinavi;

la Clear Channel World Wide fattura circa 400.000.000.000 di euro all'anno producendo oltre 26.000 spettacoli per 62 milioni di spettatori;

in seguito all'acquisizione del gruppo SFX Entertainment avvenuta nel 2000 (per 4 miliardi di dollari), Clear Channel produce oggi circa 26 mila spettacoli dal vivo all'anno;

la stessa società controlla circa 1.220 emittenti radiofoniche negli Stati Uniti (il 10 per cento del mercato) e possiede 135 luoghi destinati a spettacoli oltre a 1.400 radio e 19 televisioni;

visto che:

è intenzione della Clear Channel Entertainment Italia S.r.l. creare anche una rete di prevendita dei biglietti e acquistare quote dei maggiori network radiofonici italiani;

la Clear Channel Entertainment Italia S.r.l. intende altresì creare un programma televisivo per promuovere gli spettacoli dal vivo in Italia;

il deputato democratico californiano Howard Berman insiste nella sua crociata contro il colosso della radiofonia e dei concerti dal vivo ed ha inoltrato una richiesta formale di avvio di istruttoria nei confronti di Clear Channel Entertainment rivolta agli organi federali antitrust e al Ministro della giustizia John Ashcroft, che hanno promesso di prendere in considerazione la questione;

Berman ha raccolto nelle scorse settimane diverse testimonianze secondo cui la società americana userebbe la sua posizione di mercato dominante per mettere fuori gioco i concorrenti (uno di questi, la Nobody In Particular Presents di Denver, Colorado, aveva già citato in giudizio Clear Channel per lo stesso motivo);

a scatenare l'ultima ondata di polemiche e una nuova petizione alle autorità antitrust, secondo quanto riferisce il quotidiano Los Angeles Times, sono gli accordi commerciali che il gruppo ha siglato di recente con un ulteriore pacchetto di 75 stazioni radiofoniche che prevedono la messa in comune di programmi e raccolta pubblicitaria;

il 21 febbraio 2002 il dottor Enzo Mazza, Direttore Generale della FIMI, l'associazione di categoria aderente a Confindustria che riunisce le multinazionali discografiche, ha dichiarato che «vanno bloccati i concerti a Roma e Firenze per punire lo scarso impegno di quelle amministrazioni comunali nella repressione della pirateria musicale»;

la C.M.I. – Confederazione della Musica Italiana ha presentato una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché la Clear Channell, che copre il 70 per cento del mercato dei concerti, avrebbe partecipato ad una pratica avente per oggetto e per effetto di fal-

sare in maniera consistente la concorrenza sul mercato dell'organizzazione di spettacoli dal vivo per ipotesi di violazione della legge n. 287/1990 riguardante l'ordinaria regola di libera concorrenza;

considerato che la musica ha una fondamentale importanza nel quadro dell'attività culturale e di solidarietà sociale, di sensibilizzazione e formazione, per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare dei cittadini dei paesi extra Unione europea, per la scuola, nel sostegno e nella ricreazione dei minori in quanto intesa come forma d'arte di insostituibile valore sociale, formativo e aggregativo,

si chiede di sapere se non sia il caso di intervenire urgentemente per interrompere la situazione descritta, avente per oggetto e per effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato dell'organizzazione di spettacoli dal vivo a danno dei consumatori, degli artisti e delle altre aziende indipendenti italiane.

(4-01891)

(2 aprile 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 2 aprile 2002, ha ricevuto una segnalazione relativa a presunti comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalla società Clear Channel Entertainment Italia S.r.l. Veniva infatti segnalato che la suddetta società era stata costituita a seguito della fusione di due società, Trident Agency e Milano Concerti, che detenevano il 70 per cento del mercao italiano dei concerti pop e rock dal vivo e che aveva l'intenzione di creare in Italia una reta di prevendita dei biglietti, di acquisire partecipazioni nei maggiori *network* radiofonici italiani e di realizzare un programma televisivo per promuovere gli spettacoli dal vivo.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 1º agosto 2002, ha rilevato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», ed ha disposto l'archiviazione della denuncia, in quanto l'acquisizione delle società Trident Agency S.r.l. e Milano Concerti S.r.l. da parte della Clear Channel Entertainment Italia non è soggetta al controllo dell'Autorità, risultando i fatturati delle imprese coinvolte inferiori alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1, della suddetta legge n. 287 del 1990 ed anche perchè i presunti comportamenti anticoncorrenziali segnalati erano solo meri propositi che non si erano ancora tramutati in atti concreti e pertanto non rientravano nell'ambito di applicazione della legge n. 287 del 1990.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(8 novembre 2002)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

l'interrogante ha più volte richiamato l'attenzione sulla «evoluzione» del quadro criminale brindisino conseguente alla collaborazione che Vito Di Emidio starebbe fornendo alle Autorità inquirenti circa gli assetti della malavita sia su Brindisi città che sull'intero territorio provinciale;

sempre, in più occasioni è stata rappresentata la necessità di infliggere in questo particolare momento storico un colpo mortale al sistema del *racket* delle estorsioni, prima che le cosche si riorganizzassero con nuovi capi e nuove strutture, nella consapevolezza, non dichiarata ma avvertita, che altrimenti non solo il *racket* sarebbe divenuto ancora più invasivo, ma che addirittura sarebbe scoppiata l'ennesima guerra per il controllo del settore;

nelle ultime settimane le preoccupazioni riguardo l'eventualità di una nuova guerra di mafia hanno trovato corrispondenza, tra le altre, con la uccisione del noto Tommaso Marseglia;

la notte scorsa, a Brindisi, è stato ucciso in un agguato tale Piero De Giorgi, avente precedenti penali di vario tipo, tra cui però spiccavano particolarmente le estorsioni a commercianti e imprenditori,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare iniziative speciali per affrontare il fenomeno delle estorsioni nella provincia brindisina, costretta troppo a lungo a subire le attenzioni devastanti della criminalità comune ed organizzata;

se non ritenga, altresì, di dovere, nel quadro delle iniziative speciali, istituire una vera e propria *task force* impegnata nell'azione di contrasto al *racket* delle estorsioni.

(4-00275)

(31 luglio 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione in oggetto, il comprensorio della provincia di Brindisi è costantemente oggetto di attenzione da parte della Polizia di Stato, in considerazione dell'elevato indice di criminalità che negli ultimi anni ha caratterizzato l'area territoriale in argomento.

Per quanto concerne la recrudescenza delle estorsioni nella provincia di Brindisi, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha dedicato molte riunioni all'analisi del fenomeno, ha dato un ulteriore impulso all'attività investigativa, disponendo l'intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, rimodulando periodicamente le misure d'intervento con le risorse disponibili al fine di una loro migliore distribuzione e stimolando la collaborazione tra le Forze di Polizia e i Comandi della Polizia municipale.

Nel corso dei primi mesi di quest'anno sono stati svolti servizi straordinari di controllo del territorio con l'ausilio di equipaggi della squadra mobile e di unità operative in forza al Reparto Prevenzione Crimine di

Bari che, in aggiunta al pattugliamento svolto quotidianamente dalla squadra volante dei locali Commissariati di pubblica sicurezza, attraverso posti di controllo, verifiche a sale giochi, ad esercizi commerciali hanno consentito di identificare 483 persone, di controllare 238 automezzi, di elevare 36 infrazioni al codice della strada e di controllare 30 pregiudicati sottoposti ad obblighi. Tali misure, tra l'altro, hanno impegnato nel luglio scorso circa cento agenti della Questura di Brindisi in una ingente operazione antimafia denominata «Ultimo Tassello», culminata con l'esecuzione di dodici ordinanze di custodia cautelare che hanno consentito di stroncare il tentativo di alcuni boss della nuova Sacra corona unita di controllare in tutta la provincia il *racket* del «pizzo» e della droga.

Inoltre, nei mesi di luglio e agosto, con una mobilitazione senza precedenti di tutte le forze dell'ordine, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto presidi e controlli in maniera altamente visibile in tutto il territorio della provincia.

Tali controlli hanno consentito di identificare 44.634 persone, di trarre in arresto 87 individui, di denunciarne a piede libero 977, di eseguire 240 perquisizioni domiciliari e 404 perquisizioni personali; sono stati controllati 1.135 esercizi commerciali e sono state elevate 7.107 contravvenzioni al codice della strada; sono stati sequestrati 1.330 chili di hascish, 881 chili di marijuana, 1.113 grammi di eroina, 1.600 pastiglie di *ecstasy;* sono state verbalizzate 1.981 infrazioni dalle 362 pattuglie della Polstrada impegnate con il misuratore di velocità e con l'etilometro; sono stati effettuati controlli congiunti Polmare-Guardia di Finanza nell'ambito dell'area portuale di Brindisi.

Tra le altre misure adottate dalle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, oltre alla sensibilizzazione degli istituti di vigilanza privata in ordine al controllo ed alla tutela degli insediamenti commerciali, è stata incentivata la collaborazione delle vittime dei reati di estorsione, anche attraverso le sei associazioni antiracket operanti nella provincia, l'ultima delle quali si è costituita a Latiano e ha già stipulato un protocollo d'intesa con il Comune per sviluppare una serie di iniziative per la prevenzione del fenomeno estorsivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(12 novembre 2002)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che il signor Gianfranco Mondinelli, in data 19-09-1991, ha inoltrato ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Brescia avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brescia relativo all'istanza, presentata dal suddetto, di rimborso di lire 13.389.000 per credito di imposta dell'ILOR per l'anno 1990;

che, nonostante siano trascorsi circa undici anni dalla presentazione del ricorso, l'adìta Commissione Tributaria non ha ancora provveduto a fissare la data della discussione;

che si tratta di un ritardo intollerabile in un Paese civile, tenuto conto che la mancata decisione incide su un diritto primario dei cittadini,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire presso la Presidenza della Commissione predetta per una sollecita trattazione del ricorso.

(4-02006)

(18 aprile 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto un possibile intervento, presso la Commissione tributaria provinciale di Brescia, teso a sollecitare la trattazione del ricorso presentato dal signor Gianfranco Mondinelli in data 19 settembre 1991.

Da una accurata ricerca avviata con il sistema informatico dal Dipartimento per le Politiche Fiscali, è risultato che il ricorso del signor Gianfranco Mondinelli è stato presentato in data 14 gennaio 1992 anziché il 19 settembre 1991, ed è stato definito in data 27 settembre 1999 con la sentenza n. 612/01/99.

L'esito dello stesso, come risulta dal dispositivo della sentenza, è di estinzione del processo in quanto il reclamo depositato il 6 febbraio 1999, avverso il decreto n. 2401/01/98 relativo al ricorso in esame, «non è stato notificato alle altre parti costituite ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, e, pertanto, non costituitosi il rapporto processuale, non si è consentito ai legittimati di presentare memorie ai sensi del terzo comma del citato articolo 28».

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

(12 novembre 2002)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il 12 luglio 2002 una delegazione composta da coordinatori sindacali ha manifestato davanti a Palazzo Chigi contro la situazione di estremo disagio vissuta da mesi dal personale della polizia carceraria che lamenta il mancato pagamento delle ore di straordinario, la mancata nomina di sette direttori in altrettanti penitenziari, la carenza di personale, l'inadeguatezza degli organici e l'utilizzo improprio del procedimento disciplinare che viene continuamente adottato nei confronti del personale oberato dal lavoro;

che la realtà carceraria versa in condizioni sempre più drammatiche e a tutt'oggi nulla è stato ancora fatto per alleggerire la pesante situazione di questa categoria di lavoratori che giornalmente garantiscono la

sicurezza nelle carceri con impegno e disciplina, pur lavorando in un contesto difficile e faticoso,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno porre fine al più presto a questa situazione diventata ormai insostenibile con un intervento urgente che soddisfi le legittime aspettative di chi lavora con senso di responsabilità ed impegno.

(4-02721)

(23 luglio 2002)

RISPOSTA. – Per quanto concerne il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale della Polizia penitenziaria, si evidenzia che il ritardo verificatosi è dovuto, in parte, ai necessari adempimenti di competenza delle Ragionerie Provinciali del Tesoro e, in parte, alla circostanza che durante i mesi di luglio e agosto, in concomitanza con le ferie estive, l'operatività degli uffici pubblici si riduce drasticamente.

Per quanto concerne, più in particolare, la situazione dei finanziamenti, si rappresenta che la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha provveduto ad effettuare, sul capitolo di bilancio 1620 (relativo ai fondi per i compensi di lavoro straordinario del personale di Polizia penitenziaria) un finanziamento, in data 10 luglio 2002, per l'importo complessivo di euro 10.685.576,46 ed un successivo finanziamento, in data 6 settembre 2002, di euro 21.371.152,91 a completamento del *budget* ripartito e concordato con le Organizzazioni Sindacali per l'anno 2002.

Analogamente, anche per il capitolo 1619 (indennità varie) sono stati effettuati due distinti finanziamenti, uno in data 19 luglio 2002 di euro 17.407.183,20, a completamento della residua disponibilità di cassa esistente, ed un ulteriore finanziamento, a seguito di integrazione del capitolo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 6 settembre 2002 per l'importo complessivo di euro 14.159.785,20.

Si comunica, infine, che, se i tempi tecnici lo consentiranno, si procederà ad un ulteriore e definitivo finanziamento sul capitolo 1619 non appena la legge di assestamento del bilancio 2002 renderà disponibili i 10 milioni di euro previsti; in alternativa si procederà all'impegno del predetto importo con conseguente assegnazione, in conto residui 2002, nella prima decade del mese di gennaio 2003.

Per quanto concerne la mancata nomina di sette direttori in altrettanti penitenziari, si comunica che il citato Dipartimento ha già avviato il relativo *iter* procedimentale. Si sono poi conclusi da poco i percorsi di riqualificazione e si sta valutando la disponibilità del personale interessato.

In ordine al lamentato utilizzo improprio del procedimento disciplinare, occorre in via preliminare precisare che l'Amministrazione Centrale, titolare di un ruolo *super partes,* non può valutare *ex ante* l'operato gestionale – a carattere prettamente autonomo – delle direzioni dei singoli istituti in tema di disciplina del personale; un intervento si pone solo se provocato, in caso di proposizione di istanza di riesame da parte dell'interes-

sato, ai sensi e con le procedure dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 449 del 1992, recante la «Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

Ciò non esclude, tuttavia, che nel corso degli anni abbiano finito per instaurarsi, nell'applicazione delle norme, prassi amministrative non del tutto in linea con lo spirito della legge di riforma, che hanno portato ad un uso forse esorbitante dello strumento disciplinare. Per questa ragione il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto utile richiamare l'attenzione delle Direzioni su alcune importanti regole che presiedono alla correttezza del procedimento disciplinare mediante la lettera circolare del 15 febbraio 1999. Lo stesso intento ha portato a considerare la necessità di emanare in data 22 aprile 2002 un'altra lettera circolare sull'argomento.

Si rileva poi che il numero dei procedimenti conclusi nel corso dell'ultimo triennio è andato via via diminuendo, come dimostrano i dati che di seguito si riportano:

anno 1999 – 2.957;

anno 2000 – 2.849;

anno 2001 – 2.250.

Tale andamento decrescente è continuato anche nei primi mesi dell'anno in corso.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(12 novembre 2002)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il signor Daniele Prandelli, mentre svolgeva in Cina l'attività di commerciante, è stato condannato a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e si trova attualmente detenuto nelle carceri di Pechino;

i genitori del suddetto sig. Prandelli, residenti in Italia, sono molto anziani e abbisognevoli di cure continue;

tenuto conto che il nostro concittadino ha già scontato metà della pena,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire presso il Governo cinese, affinché lo stesso venga estradato in Italia.

(4-02926)

(18 settembre 2002)

RISPOSTA. – Il signor Daniele Prandelli, piccolo imprenditore residente a Pechino dal 1996, è stato posto in stato di fermo il 25.10.2000 dall'Uf-

ficio Investigativo per i Reati di Contrabbando delle Dogane di Pechino poiché accusato dei reati di contrabbando di merci e di evasione fiscale sui diritti doganali e di importazione.

In data 31.01.2002 il connazionale, giudicato colpevole del reato di «contrabbando di prodotti di merceologia ordinaria», è stato condannato dalla Corte Popolare Intermedia di Pechino a quattro anni di reclusione ed alla pena accessoria dell'espulsione dal Paese a condanna espiata (23 ottobre 2004).

Il legale difensore del Prandelli non mai ha ritenuto di presentare ricorso a tale sentenza, per evitare di ricevere in un giudizio di secondo grado una condanna ancor più pesante e per non precludere al Prandelli l'eventualità di beneficiare di un decreto di espulsione. Il codice penale cinese considera infatti particolarmente grave tale reato, per il quale è normalmente comminata una pena detentiva tra i dieci anni e l'ergastolo, e l'atteggiamento delle Autorità cinesi, nei vari contatti avuti con la nostra Arnbasciata a Pechino, è sempre apparso rigidamente formale e chiuso, in linea con la priorità data da quel Governo alla lotta al contrabbando ed al dilagante fenomeno della corruzione.

L'Ambasciata d'Italia a Pechino, sin dalla notifica dell'arresto, avvenuta in data 30.10.2000, ha sempre provveduto a fornire ogni possibile assistenza al connazionale, effettuando regolari visite consolari, intervenendo a più riprese presso la direzione carceraria per tentare di alleviare le dure condizioni alle quali è sottoposto il Prandelli, garantendogli visite mediche (eseguite anche dal medico di fiducia della Rappresentanza), fornendogli un vitto più adeguato ed integrato da generi alimentari di tipo occidentale, indumenti ed articoli per l'igiene personale, libri e giornali italiani.

La nostra Rappresentanza, inoltre, si è sempre mantenuta in costante contatto sia con la moglie del Prandelli, cittadina giapponese residente a Pechino – la quale ha nominato un avvocato di fiducia, suggeritole dalla stessa Ambasciata –, che con i genitori del connazionale residenti in Italia.

L'Ambasciata ha svolto – e svolge – un'intensa azione nei confronti delle Autorità cinesi per tentare di ottenere l'espulsione del Prandelli dal territorio cinese, rappresentando, in un quadro di eccellenti relazioni bilaterali, la forte preoccupazione italiana per la vicenda giudiziaria del connazionale. Tuttavia, dagli incontri sinora tenuti, è emersa una sostanziale indisponibilità cinese ad espellere il connazionale prima della completa esecuzione della pena, salvo negoziare – come suggerito informalmente dalla controparte – un accordo bilaterale per il reciproco riconoscimento delle sentenze e la loro esecuzione, accordo che, per ovvie ragioni temporali, non servirebbe tuttavia a risolvere il caso in questione.

Nel corso della sua recente visita a Pechino, nel giugno 2002, la scrivente ha sollevato col Vice Ministro degli affari esteri Qiao Zonghuai la vicenda di Prandelli. Avendo espresso il pieno rispetto dell'Italia per il processo e la sentenza comminata dalle autorità giudiziarie cinesi, pur non volendo entrare nel merito della colpevolezza del Prandelli, si è auspicato un gesto di carattere puramente umanitario in suo favore, teso

ad un condono della pena – del resto già parzialmente espiata – ed alla successiva espulsione dal Paese. Il vice ministro Qiao, pur esprimendo la piena comprensione per la richiesta, ed impegnandosi a trasmettere alle Autorità competenti le sollecitazioni della scrivente, ha precisato che «anche la Cina è un Paese di diritto con organi giudiziari indipendenti».

La nostra Ambasciata, dal canto suo, è intervenuta a più riprese presso le Autorità cinesi per tentare di promuovere l'adozione del provvedimento di clemenza a scopo umanitario a favore del Prandelli, ma il locale Ministero degli affari esteri, pur assicurando di voler investire i competenti organi giudiziari della questione, ha tuttavia recentemente comunicato l'insussistenza dello stato delle «condizioni necessarie per la riduzione della pena», atteso che il connazionale avrebbe espiato un tempo ritenuto ancora «breve» in carcere (quasi due anni, rispetto alla condanna a quattro anni).

Da ultimo il Ministro della giustizia, senatore Castelli, durante la sua visita in Cina del settembre 2002 ha provveduto a sensibilizzare il suo omologo cinese sul caso Prandelli. In assenza di un accordo in materia penale tra Italia e Cina, il Ministro della giustizia cinese Zhang ha affermato che il caso potrebbe essere considerato un «caso speciale», per il quale occorrerà individuare una soluzione appropriata (verosimilmente sulla base di considerazioni di carattere umanitario) che consenta la scarcerazione e l'immediata espulsione dal Paese del connazionale Prandelli. Il ministro Zhang ha inoltre aggiunto che un eventuale parere favorevole alla scarcerazione da parte del suo Dicastero dovrà essere avallato da parere ugualmente favorevole del Ministero degli affari esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BONIVER

(11 novembre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che lo scandalo degli stipendi gonfiati e la relativa truffa attuata presso la sede del servizio gestione contabile e pensioni del Comune di Napoli non scaturisce solo ed esclusivamente dalle responsabilità personali del dirigente del servizio e dei lavoratori inquisiti;

che sarebbe interessante comprendere i motivi che indussero l'Amministrazione Comunale di Napoli nel 1996 a fare assumere la dirigenza della gestione contabile a un non laureato e mantenerlo nella posizione di facente funzione sebbene gli stessi per norme contrattuali non possano restare all'apice di un organico per oltre sei mesi;

che traspare evidente da questo scandalo il pressappochismo dilettantistico di una Amministrazione Comunale, come quella di Napoli, «gonfiata» di consulenti ed esperti di incerta professionalità e competenza;

che l'allegra e disinvolta gestione finanziaria, lo storno di fondi e scelte pilotate e clientelari fanno apparire all'orizzonte un ulteriore dissesto,

l'interrogante chiede di conoscere:

i procedimenti che si intenda attivare per l'accertamento delle responsabilità;

se non si ritenga per la gravità dei fatti di disporre una ispezione ministeriale.

(4-03060)

(3 ottobre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che lo scandalo degli stipendi gonfiati nel Comune di Napoli sta assumendo, per le proporzioni della truffa, di gran lunga superiore a quella quantificata nell'ultimo anno e mezzo (circa 3 milioni di euro) con una media annua di 6 miliardi di vecchie lire, dimensioni più ampie;

che l'ammanco nelle casse del Comune potrebbe sfiorare i 20 miliardi di euro con evidenti responsabilità interne molto più vaste di quelle circoscritte nella prima fase;

che appare paradossale ritenere che dal 1996 ad oggi, nessuno – né gli assessori, né i *city manager* che si sono alternati a Palazzo S. Giacomo – si sia accorto della truffa itinerante;

che le responsabilità macroscopiche sono ancora più evidenti per chi ha consentito volutamente di affidare dal '96 la responsabilità dell'ufficio a un geometra, quando era richiesta la laurea;

che altri e delicati settori dell'Amministrazione comunale di Napoli sono affidati ininterrottamente a facenti funzione senza i prescritti requisiti,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda accertare tutte le responsabilità politiche della vicenda e se non si ritenga di attivare le relative procedure previste dall'ordinamento per l'accesso e l'ispezione al Comune di Napoli.

(4-03067)

(3 ottobre 2002)

RISPOSTA. (*) – Si rinvia a quanto comunicato dallo scrivente, nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati dell'11 ottobre scorso, in risposta ad un'interpellanza urgente vertente sullo stesso argomento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(14 novembre 2002)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

IERVOLINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che il Sindaco di Boscotrecase (Napoli) dott.ssa Agnese Borrelli, pur percependo l'indennità di carica, svolge dal 18 agosto 1998 le funzioni di Direttore sanitario del Distretto sanitario n.84, nell'ambito del cui territorio rientra anche il Comune di Boscotrecase, non avendo mai usufruito dell'aspettativa;

che il ruolo e la funzione di Sindaco e Direttore sanitario è di palese incompatibilità, in quanto del tutto inconciliabili, per un evidente conflitto di interessi, perché il Sindaco e il Direttore sanitario del Distretto sanitario n. 84 (nel cui ambito territoriale – ripetesi – insiste il territorio del Comune di Boscotrecase) sono la stessa persona e quindi è indistinto il ruolo di controllato e controllore: Sindaci Direttori sanitari delle ASL gerarchicamente inseriti, sia pure a livello decentrato (Distretti) nell'ambito delle ASL;

che quanto sopra affermato è confermato dalle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione:

n. 16205 del 13 – 28 dicembre 2000 con la quale è stato dichiarato decaduto il Sindaco di Rimini Alberto Ravaioli, così sancendo l'incompatibilità tra il ruolo di primario ospedaliero (figura professionale subordinata a quella di Direttore sanitario) e quello di Sindaco, per il palese conflitto di interessi tra la figura ed il ruolo di medico di ASL e la figura ed il ruolo di amministratore di un Comune;

n. 16203 con la quale è stata confermata la decadenza dal mandato di un consigliere del Comune di Schiavon, piccolo paese della provincia di Vicenza, perché incompatibile – per conflitto di interessi – con la carica di vice presidente di un'associazione sportiva locale;

che la decadenza del candidato eletto dalla carica di Sindaco è sancita dalla disposizione dell'art.8, comma 1, della legge n. 154 del 1981 e dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

che la disposizione di cui sopra è stata, in parte, modificata dall'entrata in vigore delle disposizioni normative di cui agli articoli 60-63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che hanno inciso sul tema dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale;

che infatti, se è pur vero che tali nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo citato hanno innovato abrogando la specifica causa di incompatibilità tra professione e politica (medico di base – sindaco), esse sono sopravvenute dopo le elezioni, per cui tale nuova norma «non può disporre che per il futuro, e tantomeno potrebbe neutralizzare situazioni già cristallizzate di decadenza, in difetto di apposita disposizione intertemporale, espressamente volta a consentire l'applicazione della nuova legge anche nei processi in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato». Con queste motivazioni la Suprema Corte di Cassazione si è espressa, nuovamente, con la sentenza n. 12862 del 23 ottobre 2001, dichiarando la decadenza dall'incarico del Sindaco di Civitanova Marche, Erminio Marinelli – semplice medico di base –, eletto nelle liste di Forza Italia con il 60 per cento delle preferenze alle elezioni del 16 aprile 2000;

che, pertanto, il diverso parere del precedente Governo – a mezzo delle circolari del Ministero dell'interno n. 4/2000 URAEL del 17 maggio 2000 e quella trasmessa con circolare telegrafica ai prefetti del 10 gennaio 2001 – non ha trovato accoglimento da parte della Suprema Corte tant'è che, in quest'ultima occasione, ha affermato che non hanno alcuna «possibilità di rilevanza» altre «situazioni legittimanti» che sopravvengono dopo la domanda giudiziale o dopo che le stesse si siano verificate;

poiché il decreto legislativo n. 267 del 2000 è intervenuto dopo il verificarsi della situazione di incompatibilità della dottoressa Borrelli, e quindi di decadenza, in mancanza di opzione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire conseguenzialmente cosicchè così la legalità venga ad essere ripristinata a Boscotrecase; esigenza questa ancora più avvertita per il fatto che il Comune di Boscotrecase – quantunque diffidato a provvedere all'approvazione della deliberazione di «Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2001», ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro e non oltre il 29 ottobre 2001 – non ha provveduto ad approvare il predetto atto, e ciò dal momento che è venuta meno la maggioranza consiliare che sosteneva il sindaco Borrelli e, solo dopo due giorni – con operazioni di bassa lega –, è stato provveduto, comunque fuori del termine perentorio assegnato.

Dal momento che il Comune di Boscotrcase è in uno stato di completo abbandono, si chiede inoltre di conoscere se il Ministro intenda provvedere con la massima urgenza in merito a quanto esposto nella presente interrogazione.

(4-00846)

(9 novembre 2001)

RISPOSTA. – La questione sollevata riguarda una presunta situazione di incompatibilità del sindaco del comune di Boscotrecase (Napoli) e, in particolare, la sussistenza di una specifica ipotesi di impedimento giuridico ad essere soggetto passivo del rapporto elettorale alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale.

Tale problematica può ritenersi superata tenuto conto che il citato comune ha un nuovo sindaco dal 25 maggio 2002.

Quanto alla vicenda concernente il ritardato adempimento dell'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2001, si ritiene che non sussistano i presupposti per avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale, sollecitata più volte da alcuni consiglieri comunali, atteso che quella civica amministrazione, sia pure in ritardo, ha comunque adempiuto a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Va rilevato, altresì, che la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2001, adottata dal consiglio comunale il 31 ottobre 2001, è divenuta esecutiva *ex* art. 134 del citato Testo unico, benché adot-

tata dopo la scadenza del termine di venti giorni assegnato dall'ente da parte dell'organo regionale di controllo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(14 novembre 2002)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la Comunità Montana delle Serre vive un momento di difficoltà della sua vita democratica;

che, a seguito delle dimissioni del Valelà da consigliere del Comune di Spadola ed il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale, si è posto il problema se il consigliere citato potesse far parte del Consiglio della Comunità Montana;

che in particolare si è posto il problema circa l'applicabilità dell'articolo 141, comma 5, del Testo unico degli enti locali, n. 267/2000, che stabilisce la permanenza in regime di *prorogatio* dei consiglieri cessati per effetto dello scioglimento negli incarichi esterni ricoperti;

che la norma sopra citata si applica esclusivamente ai consiglieri cessati per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale e non anche ai consiglieri dimissionari per i quali si applica l'articolo 38, comma 8, del Testo unico degli enti locali n. 267/2000, il quale stabilisce che le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

che lo Statuto della Comunità Montana delle Serre, all'articolo 18, comma 6, stabilisce che «la perdita della carica di consigliere comunale comporta la decadenza anche da quella di consigliere della Comunità Montana, con effetto contestuale»;

che a seguito di questa vicenda 9 consiglieri della Comunità montana delle Serre hanno chiesto la convocazione del Consiglio al fine di procedere, tra l'altro, alla nomina di un nuovo Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;

che tale richiesta ha portato alla convocazione della seduta di Consiglio del 5 febbraio 2002 nella quale, con un colpo di mano, la minoranza della Comunità ha eletto un nuovo Presidente nella persona del consigliere Bruno Ruscio, colonnello dell'esercito;

che all'inizio della seduta in questione il Presidente della Comunità Montana Bruno Tassone, nell'assumere la Presidenza dell'Assemblea, chiedeva al Segretario di chiamare l'appello. Interveniva il Consigliere Salerno il quale dichiarava: «non c'è nessun appello da fare perché l'Aula è occupata». A questo punto il Presidente Bruno Tassone abbandonva l'Aula;

che subito dopo il consigliere anziano, Damiano Valente, assumeva la Presidenza dell'Assemblea e chiamava l'appello al quale sarebbero risultati presenti 20 consiglieri, compreso il consigliere Valelà, e quello in rappresentanza del Comune di Mongiana, su 39 totali;

che il segretario faceva presente che il Consigliere Valelà, conteggiato tra i presenti, non era stato convocato per partecipare alla seduta, per cui riteneva che non poteva prendere parte ai lavori e la sua presenza inficiava la regolarità della seduta;

che il consigliere anziano, Presidente del Consiglio, dichiarava «considero il consigliere Valelà legittimamente presente e chiedo al Segretario una relazione scritta sulla vicenda»;

che a seguire sono stati affrontati altri punti all'ordine del giorno circa ineleggibilità dei rappresentanti dei Comuni di Nardodipace e di Mongiana risultando il primo ineleggibile ed il secondo eleggibile alla carica di Consigliere della Comunità Montana ma in effetti non ancora insediato e quindi non conteggiabile nel numero legale;

che sulla base di questi episodi la minoranza nel Consiglio della Comunità Montana ha ribaltato, a suo favore, la composizione del Consiglio e delle sue cariche a pochi mesi da una importante scadenza elettorale e quindi dalla scadenza naturale del Consiglio della Comunità montana delle Serre;

considerato:

che l'articolo 27 del Testo unico degli enti locali, n. 267/2000, stabilisce che possono far parte degli organi della Comunità Montana esclusivamente Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni partecipanti;

che le Comunità Montane sono unioni di Comuni, Enti locali dotati di autonomia statutaria e lo Statuto della Comunità Montana delle Serre, all'articolo 9, comma 2, puntualizza che possono far parte del Consiglio esclusivamente Sindaci, Assessori e Consiglieri dei Comuni, anche se commissariati;

che le parole «anche se commissariati» si riferiscono ai consiglieri coinvolti dallo scioglimento e non invece ai consiglieri che volontariamente si sono dimessi dalla carica di consiglieri comunali;

che la tesi contraria potrebbe configurare la permanenza nella carica di consiglieri cessati per effetto delle dimissioni di Consigliere comunale;

che secondo informazioni di stampa il Consigliere Ruscio, colonnello dell'Esercito, si sarebbe presentato in divisa accompagnato da un maresciallo per firmare gli atti relativi al prossimo consiglio;

le manovre pretestuose della minoranza in seno al Consiglio della Comunità Montana delle Serre hanno ottenuto la illegittima sostituzione del Presidente e del Vice Presidente, la messa in mora del Consiglio e la delegittimazione della Comunità Montana stessa,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al più presto al fine di ripristinare la legalità democratica di un ente importante quale quello della Comunità Montana delle Serre.

(4-01468)

(14 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In merito alle vicende che hanno interessato la Comunità Montana delle Serre Calabre con sede in Serra S. Bruno e, in particolare, relativamente alla permanenza, in regime di *prorogatio,* dei consiglieri cessati dalla carica a seguito dello scioglimento del Comune designante, si precisa che sulla questione il Ministero dell'interno si è pronunciato rispondendo ad analogo quesito posto da un'altra comunità montana.

La questione è risolta nel senso che i consiglieri comunali, designati a rappresentare l'ente in seno alla comunità montana, che abbiano concorso con le proprie dimissioni allo scioglimento del comune, continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 141, comma 5, del testo unico degli enti locali n. 267/2000.

Secondo l'avviso del Ministero dell'interno, il disposto della norma per la quale «i consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti» deve essere riferito senza distinzione alcuna sia ai consiglieri dimissionari che non.

Una diversa interpretazione determinerebbe una ingiustificata «penalizzazione» del Comune sottoposto a gestione commissariale il quale disporrebbe, di fatto, di un numero di rappresentanti inferiore a quello degli altri comuni aderenti alla comunità montana con pregiudizio della propria capacità di tutelare gli interessi comunali all'interno della comunità medesima.

Peraltro, anche l'indirizzo della prevalente giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che la permanenza in carica dei consiglieri comunali sino alla nomina dei loro successori sia la regola, mentre la decadenza costituisca, invece, l'eccezione.

In particolare il Consiglio di Stato, con parere n. 666/2000, diramato con circolare del Ministero dell'interno n. 8/2000 del 19.10.2000, nel pronunciarsi sulla tematica della rappresentanza in seno alla comunità montana, ha affermato che lo scioglimento del consiglio comunale, nei casi previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riprodotto nell'art. 141 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, in assenza di una espressa previsione statutaria, non incide sul mandato (elettivo di secondo grado) il quale resterà *pleno iure* esercitato fino alla nomina, da parte dell'organo ricostituito, dei nuovi rappresentanti.

La questione, tuttavia, nella concreta fattispecie oggetto dell'interrogazione, è stata superata dallo scioglimento della Comunità Montana delle Serre Calabre, avvenuto con decreto del Ministero dell'interno in data 20 giugno 2002.

Tale decreto ha altresì provveduto a nominare il Commissario Straordinario nella persona del dott. Saverio Buda.

In merito al fatto – citato dall'onorevole interrogante – che il Presidente della Comunità, colonnello Ruscio, si sarebbe presentato in divisa militare presso la sede della comunità medesima, la Prefettura di Vibo Valentia ha riferito che il citato Colonnello presta servizio presso il Distretto Militare di Catanzaro e, in quella specifica occasione, è stato chiamato

d'urgenza dal Segretario della Comunità Montana per firmare la convocazione del Consiglio.

Venendo direttamente dal lavoro, e volendo adempiere tempestivamente a quanto di sua spettanza, si è recato senza indugio nella sede della Comunità senza preoccuparsi dei possibili risvolti «politici» del suo abbigliamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(14 novembre 2002)

MALABARBA. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri*. – Premesso che:

nella giornata del 28 novembre 2001, alle sei del mattino, con un blitz di agenti del commissariato Esquilino (deciso, secondo notizie di stampa dallo stesso questore Finazzo, ma coordinato anche con il Comune, data la presenza dei vigili urbani, servizio Giardini e Ama) sono stati allontanati dal parco di Colle Oppio 135 profughi curdi;

i profughi, avvolti in coperte e rannicchiati in fosse scavate nella nuda terra, sono stati condotti in questura; a 95 di essi, che non avevano ancora richiesto asilo, è stato intimato l'espatrio. Sono stati poi tutti rilasciati, nell'evidente speranza che la drammatica esperienza li induca a lasciare Roma o a nascondersi in qualche altro ricovero di fortuna;

a pochi giorni da un incontro in Campidoglio con l'Acnur, in quella che il Sindaco Veltroni voleva «capitale della solidarietà» l'unica risposta all'esodo da una guerra rimossa è ancora la polizia, e questa volta anche «cani poliziotto addestrati a cercare droga ed esplosivi» che non hanno ovviamente trovato tra i pochi logori indumenti in possesso dei curdi,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente coinvolgere il comune di Roma per individuare uno stabile pubblico da destinare al progetto di «Casa del popolo curdo», che i profughi già sperimentano, con enormi sacrifici e senza sostegno pubblico, nel centro Ararat nel quartiere Testaccio;

se non ritenga necessario intervenire sulle cause dell'esodo, ingigantito dai venti di guerra che spirano sull'Iraq e il Medio Oriente;

se non ritenga di intervenire per invertire una prassi che vede moltiplicarsi le risposte negative alle istanze di asilo: 11 rigetti solo a Roma negli ultimi 15 giorni.

(4-01004)

(29 novembre 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che, nello scorso anno, sono stati effettuati numerosi servizi

di prevenzione e controllo nella zona adiacente il parco del Colle Oppio – ove, peraltro, la precaria situazione igienico-sanitaria aveva reso vane tutte le opere di risanamento ambientale ed architettonico poste in essere dal comune di Roma – al fine di eliminare la rilevante situazione di degrado, messa in risalto dagli organi di stampa, particolarmente avvertita dai cittadini ivi residenti preoccupati per la propria sicurezza.

Nel corso dell'operazione del 28 novembre 2001, effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia e dei diritti umani, è stata verificata presso l'Ufficio Immigrazione la posizione di 110 cittadini extracomunitari, di cui 95 sono risultati sprovvisti di permesso di soggiorno e, tra questi, 3 sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda l'individuazione di un centro da destinare all'accoglienza dei profughi, il 24 ottobre dello scorso anno il comune di Roma ha sottoscritto una Convenzione con l'Ufficio territoriale del Governo, rinviata fino al 31 marzo 2002, nell'ambito del Programma nazionale asilo e poi prorogata fino al termine del corrente anno e comunque entro i limiti dei fondi stanziati.

La Convenzione prevede, tra i servizi di accoglienza ed assistenza in favore dei profughi stranieri e richiedenti asilo, anche l'ospitalità, per un massimo di trenta giorni, in una struttura denominata «Ferro Hotel», messa a disposizione dalle Ferrovie dello Stato.

L'immobile può ospitare fino a 120 richiedenti asilo muniti di permesso di soggiorno. Gli stessi vengono poi inseriti nel Programma per essere successivamente destinati, se aventi diritto, alle altre strutture dislocate sul territorio nazionale.

Per quanto concerne, invece, il respingimento delle domande di asilo, il Ministro dell'interno non ha alcun potere – ai sensi delle norme vigenti in materia (articolo 1 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990, e decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1990) – di incidere sugli orientamenti della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Infatti la Commissione opera in modo del tutto autonomo, secondo le modalità stabilite dalla predetta normativa che non hanno subìto sostanziali modifiche dalla nuova legge n. 189 del 2002.

Va comunque precisato che, secondo i dati forniti dalla Commissione stessa, negli anni 2000 e 2001 sono stati complessivamente 3.742 i riconoscimenti dello *status* di rifugiato, di cui 486 relativi proprio a cittadini curdi.

Inoltre, si sottolinea che la Commissione non ha competenza in ordine alle richieste di asilo avanzate, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, dallo straniero cui sia impedito nel suo Paese «l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana» non essendo state ancora determinate dal legislatore ordinario le modalità per il riconoscimento di tale diritto né le autorità competenti al riguardo.

In tale contesto l'attività della Commissione si limita alle valutazioni delle circostanze di fatto addotte da ogni richiedente asilo in riferimento

alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia in attuazione della legge 24 luglio 1954, n. 722.

La nuova normativa nulla ha cambiato al riguardo.

Non è quindi sufficiente per il riconoscimento dello *status* di rifugiato la generica appartenenza ad una etnia, sia pure inserita in una situazione locale di precarietà dei diritti umani, e tantomeno un generico dissenso verso la politica perseguita dal Governo del Paese di appartenenza.

Gli interventi umanitari promossi nei confronti dei profughi che si sono riversati fuori dall'Afghanistan, hanno consentito finora di far fronte all'emergenza consentendo loro di rimanere nell'area in vista di un rientro nei centri da dove sono fuggiti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(12 novembre 2002)

MARTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

durante il G8 di Genova la polizia italiana ha sparato contro i manifestanti migliaia di candelotti lacrimogeni, prodotti in Italia dalla Simad s.p.a. con sede a Carsoli, composti da «ortoclorobenzalmalonitrile» e recanti la scritta, «cartuccia 40 mm a caricamento lacrimogeno al CS, STA – 1 – 98»;

il gas che scaturisce dalla cartuccia si diffonde sotto forma di nebbia o fumo di particelle sospese, la cui efficacia deriva dalla proprietà irritante, molto forte, per la pelle e le mucose nonché dalla capacità, anche se impiegato in dosi minime, di causare congiuntivite istantanea con blefarospasmo, irritazione e dolore, sintomi accentuati in presenza di condizioni di tempo caldo o umido;

il CS micronizzato e mescolato con un anti-agglomerante o trattato con idrorepellenti a base di silicone può rimanere attivo per giorni e settimane, se polverizzato su suolo;

la concentrazione letale di CS per il sistema polmonare del 50 per cento di una popolazione adulta è stata stimata essere dai 25mila ai 150mila mg per metro cubo; se lanciata all'esterno una granata CS genera una nube di 6-9 metri di diametro, al centro della quale si può produrre una concentrazione di 2000-5000 mg per metro cubo;

considerato che:

il «Times» di Londra riporta in un servizio che alcuni laboratori negli USA stanno lavorando ad armi non letali a base di bombe che rilasciano odori nauseabondi, proprio per evitare le controindicazioni legate al CS ed altri lacromogeni;

nell'aprile del 2001, a Quèbec la polizia locale fece uso di gas CS per reprimere una manifestazione contro il Trattato dell'Area di libero commercio delle Americhe ed in seguito all'uso dei gas CS l'ufficio di pubblica igiene avvisò i residenti di indossare guanti di gomma e lenti

protettive nel trattare i residui, nonché di gettare via il cibo contaminato e sostituire i filtri dell'aria condizionata;

alcuni dei manifestanti di Quèbec, dopo alcune settimane, riferivano di difficoltà respiratorie con sintomi simili all'influenza, mentre le donne denunciavano casi di mestruazione prematura;

altri casi con denuncie di sintomatologia analoga a quella precedentemente illustrata si sono verificati nella Corea del Sud, dove la commissione medica coreana, dopo aver constatato gli effetti devastanti dell'uso di gas lacrimogeni, definiva tale pratica «disumana e non accettabile dal punto di vista medico» e comparabile «ad una operazione di guerra chimica contro popolazioni civili» chiedendone quindi la totale messa al bando;

secondo uno studio pubblicato nel 1989 dal «Journal of the American Medical Association», il CS assorbito verrebbe metabolizzato nei tessuti periferici sotto forma di cianuro, nota sostanza cancerogena, può arrecare danni al sistema respiratorio dei bambini e casi di danno cromosomico, può essere «molto, molto tossico» se usato nelle dosi sbagliate, e la « possibilità di conseguenze mediche di lungo termine quali formazioni di tumori, effetti sull'apparato riproduttivo e malattie polmonari è particolarmente preoccupante, considerando l'esposizione alla quale vengono sottoposti dimostranti e non dimostranti in caso di operazioni di ordine pubblico»;

il Parlamento europeo (European Parliament Directorate General for Research Directorate A The Stoa – Scientific and Technological Options Assessment – Programme) commissionò uno studio specifico sull'uso di gas lacrimogeni, nel luglio 2000, che informava sull'esistenza di una pubblicistica sterminata sul CS, composta di oltre 115 articoli;

sempre secondo i dati dello STOA, il CS può causare, ad alti livelli di esposizione, polmonite ed edema polmonare fatale, disfunzioni respiratorie, gravi gastroenteriti ed ulcere perforanti;

l'Italia ha ratificato nel 1925 il protocollo di Ginevra contro l'uso di sostanze soffocanti o gas e nel 1969 ottanta paesi hanno votato per la messa al bando di gas lacrimogeni in operazioni di guerra;

esisterebbe una scappatoia legale che consentirebbe l'uso di tali sostanze dannose, poiché la Convenzione sulle armi chimiche non proibisce l'uso di gas tossici in operazioni pacifiche,

si chiede di sapere:

quale Organo istituzionale abbia autorizzato l'uso del gas CS a Genova, se lo stesso fosse a conoscenza degli effetti di tale gas e se siano stati utilizzati in quella o in altre circostanze diversi tipi di sostanze tossiche o nocive;

se non si ritenga opportuno vietare immediatamente l'uso di gas tossici e gas CS durante dimostrazioni di piazza;

se, prima del loro impiego, siano stati effettuati test analitici sulla pericolosità dei suddetti gas per la salute dei cittadini e a tutela degli operatori dell'ordine pubblico, nel rispetto del principio di precauzione;

per quali motivi e per responsabilità di quale Autorità i cittadini residenti ed i manifestanti presenti a Genova non siano stati informati delle accortezze igienico-sanitarie necessarie per scongiurare eventuali danni fisici conseguenti al contatto con i gas;

da quanti anni sia in uso il gas CS da parte delle forze dell'ordine e se le stesse siano state messe a conoscenza dei danni biologici che tali sostanze possono procurare.

(4-01352)

(5 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che l'impiego di una miscela del gas comunemente noto come «CS» negli artifici sfollagente in dotazione alle Forze di polizia del nostro Paese è espressamente previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Tale gas, la cui denominazione chimica è quella di «Orto-Clorobenzaldeide-Malonitrile» (OBCM), è utilizzato nella composizione degli artifici lacrimogeni non solo delle Forze di polizia italiane, ma anche di quelle di vari Paesi europei ed extraeuropei, tra i quali gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il nostro Paese, gli artifici sfollagente contenenti tale tipo di gas vengono acquisiti dalle amministrazioni che li hanno in dotazione solo dopo essere stati sottoposti a test preventivi, sulla base dei quali vengono corredati di complete schede tecniche e di sicurezza, recanti la composizione, le proprietà fisiche e tossicologiche, nonché le precauzioni d'uso richieste dal prodotto.

Il CS è un composto classificato tra le sostanze tossiche ed irritanti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che ha dato attuazione alla direttiva n. 92/93/CE sulla classificazione delle sostanze pericolose, e dal decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, che ha dato attuazione ad alcune direttive comunitarie in tema di preparati pericolosi.

Di recente, la Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Ministero ha condotto un ulteriore studio sugli effetti del gas in questione, con particolare riguardo agli impieghi come componente di artifici lacrimogeni, basandosi sulle acquisizioni di tutti i più noti ed autorevoli istituti di ricerca scientifica e tossicologica internazionale, con risultati rassicuranti.

Per quanto riguarda, in particolare, la tossicità sull'uomo, sono note alcune sperimentazioni effettuate nel Regno Unito, che non avrebbero documentato effetti significativi neppure in caso di esposizioni ripetute, salva la forte irritazione agli occhi e alle vie respiratorie progressivamente scomparsa con l'allontanamento dall'ambiente contaminato con l'agente chimico.

Gli effetti del gas sono, infatti, reversibili e tendono ad attenuarsi cessando l'esposizione fino a scomparire dopo circa 20 minuti dall'assunzione.

In un rapporto recentemente pubblicato nel Regno Unito dal Committee on toxicity, mutagenicity and carcinogenicity of chemicals in food, consumer, products and the environment del 1999, reperibile tramite Internet, relativamente agli effetti sull'uomo, si afferma che il CS «è un potente irritante, particolarmente per cute ed occhi; viene rapidamente idrolizzato e quindi l'esposizione di tessuti al CS è transitoria. L'esperienza nell'uso indica che è un irritante cutano ed è disponibile solo qualche casistica clinica di sensibilizzazione cutanea. Non vi è alcuna preoccupazione relativamente a mutagenicità, teratogenicità o cancerogenicità del CS stesso».

Gli ulteriori effetti patogeni cui fa riferimento l'interrogazione, riportati nel rapporto STOA del 2000, commissionato dal Parlamento Europeo, presuppongono in ogni caso esposizioni a dosi particolarmente elevate, come riferisce lo stesso rapporto.

Lo stesso Ministero della salute, con una circolare del 12 ottobre scorso, emanata in occasione dell'emergenza dovuta al rischio di attentati biologici, chimico-tossici e nucleari successivi a quello dell'11 settembre alle Twin Towers, ha classificato il gas CS nella categoria degli agenti irritanti, evidenziando che il meccanismo d'azione consiste in un danno transitorio alle terminazioni sensoriali periferiche dell'organismo umano.

Non risultano fenomeni di «tossicità cumulativa», cioè di accumulo di sostanza tossica a seguito di ripetute esposizioni, né particolari effetti cronici, con la eccezione di fenomeni di sensibilizzazione allergica, rappresentati da dermatite da contatto, rilevati in lavoratori addetti alla produzione industriale di tale gas.

Come si è cennato, non sussiste, al momento, alcun riscontro scientifico in merito al rischio di effetti mutageni sull'uomo, cioè di alterazioni del patrimonio genetico delle cellule, e neppure che si tratti di sostanza cancerogena.

Al contrario, il CS è classificato come sostanza non cancerogena dall'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), prestigioso istituto di ricerca statunitense a livello universitario. L'Istituto superiore di sanità ha fatto sapere che questo dato è confermato da uno studio di cancerogenesi per via inalatoria, condotto somministrando il principio attivo in forma di aerosol a ratti e topi, nel quale non è emersa alcuna evidenza di attività cancerogena negli animali sottoposti a concentrazioni di tale gas.

Sull'impiego di tale sostanza risultano alcune raccomandazioni del National Institute for Occupational Safety and Health, altro istituto di ricerca statunitense di massima autorevolezza, relative alle cautele necessarie nella fasi di produzione e trasformazione industriale del prodotto, quali l'utilizzo di maschere antigas, di occhiali ed altri indumenti protettivi per tutelare i lavoratori esposti a forti concentrazioni del principio attivo.

Il citato istituto non ha formulato raccomandazioni in merito all'impiego del CS come agente di dissuasione ed antisommossa; tuttavia è praticamente impossibile ipotizzare, in tali condizioni di impiego, situazioni di rischio comparabili con quelle prese in esame relativamente ai cicli produttivi industriali e che hanno suggerito l'adozione delle misure di sicurezza cui si è fatto cenno.

In definitiva, le disposizioni che consentono l'uso di tale gas da parte delle Forze dell'ordine corrispondono alle risultanze della più autorevole letteratura scientifica internazionale.

Perciò, allo stato delle conoscenze, nelle concentrazioni utilizzate per gli artifici lacrimogeni, l'impiego del CS è del tutto compatibile anche con le previsioni della Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 in tema di «Proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione», ratificata dall'Italia con la legge 18 novembre 1995, n. 496, che prevede la possibilità di utilizzare, per il controllo dell'ordine pubblico, composti chimici idonei a produrre rapidamente nell'essere umano irritazione sensoria o effetti inabilitanti di breve durata.

Ciò premesso, pur non emergendo elementi inconfutabili per rivedere la possibilità di impiego di miscele di gas CS quali artifici lacrimogeni per esigenze di ordine pubblico, il Ministero dell'interno si appresta a riconsiderare ugualmente tale possibilità, sulla base di eventuali ulteriori e più aggiornate risultanze scientifiche.

Sono stati, infatti, costituiti appositi gruppi di lavoro per il riassetto organizzativo dei reparti mobili della Polizia di Stato, i quali dovranno anche riesaminare le dotazioni protettive e di contrasto da utilizzare nei servizi di ordine pubblico, nel quadro delle disposizioni generali poste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, già citato, allo scopo di individuare, ove possibile, ritrovati sempre più adeguati a garantire la massima sicurezza sia degli operatori di Polizia che dei cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(12 novembre 2002)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 prevede la concessione di un mutuo per il reinserimento nell'economia legale di imprenditori vittime di usura;

che all'interrogante giungono notizie dell'estrema lentezza con cui il Comitato antiusura ed antiracket esperisce l'istruttoria delle domande;

che anche questa realtà può aver contribuito al netto calo delle denunce contro l'usura,

si chiede di conoscere il numero e l'entità dei mutui concessi fino al settembre 1999 e da tale data ad oggi.

(4-00119)

(4 luglio 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si precisa che la legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ha introdotto sostanziali modifiche alla precedente normativa, prevedendo, all'articolo 19, l'istituzione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Tale Comitato ha il compito di deliberare sulle istanze di risarcimento avanzate dagli imprenditori vittime della criminalità per il reinserimento nell'economia legale, con la concessione di mutui decennali senza interessi, nel caso di usura e di elargizioni finanziarie a ristoro dei danni subiti, nel caso di estorsione.

Il Comitato, insediatosi il 21 dicembre 1999 e completamente rinnovato secondo le direttive stabilite dalla nuova legge, ha dovuto far fronte a notevoli difficoltà legate all'enorme carico di istanze arretrate consegnate al nuovo organo collegiale (circa 700) e alla necessità di creare progressivamente e in tempi ristretti una organizzazione del tutto nuova per l'istruttoria e il supporto al Comitato.

Dal 1997, anno di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 fino al 1999, anno di insediamento del nuovo Comitato, la precedente struttura ha erogato 73 mutui, per un importo pari a circa euro 5.681.025,89 (11 miliardi di lire).

Il Comitato dalla sua istituzione ad oggi ha registrato risultati positivi: sono state infatti esaminate 2.107 istanze di accesso al Fondo di solidarietà, delle quali 980 per estorsione e 1.079 per usura.

Le somme complessivamente erogate in questo arco temporale ammontano a euro 25.600.864,28, di cui 18.301.793,56 per estorsione e 7.299.070,72 per usura.

Le istanze accolte sono state 371, di cui 251 per estorsione e 120 per usura; quelle non accolte sono state 801 di cui 319 per estorsione, 445 per usura e 37 per estorsione e usura. Le istanze rinviate per un supplemento d'istruttoria sono state 341; 54 sono state, invece, le istanze sospese in attesa di definizione di procedimento penale e 25 quelle revocate per sopraggiunta decadenza dei requisiti di legge. Sono state effettuate 108 prese di atto in relazione ad adempimenti richiesti all'istante dalla legge ed espressi 224 pareri in riferimento ai piani di ammortamento e investimento presentati dai beneficiari di erogazioni di mutuo.

Appare evidente lo sforzo compiuto dal Comitato per dare una risposta a coloro che hanno presentato domanda di accesso al Fondo, intensificando l'attività deliberativa per incoraggiare la fiducia in tale strumento.

Oltre ai risultati è in crescita la professionalità dei soggetti impegnati nell'azione di contrasto al crimine e di solidarietà con le vittime in tutte le fasi del procedimento per la concessione delle agevolazioni.

Questo, in base alla nuova legge n. 44 del 1999, ha il punto di forza nelle Prefetture-Uffici territoriali del Governo che svolgono la prima istruttoria; la decisione del Comitato conclude il procedimento amministrativo iniziato con l'istanza della vittima di accedere al Fondo di solidarietà.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(12 novembre 2002)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la legge n. 419 del 1991 già prevedeva a favore degli iscritti alle associazioni *antiracket* l'elargizione di somme a ristoro del mancato guadagno, in relazione al loro impegno ed attività;

che la legge n. 108 del 1996 riapriva, a favore degli stessi iscritti alle associazioni, per ogni 120 giorni i termini per la presentazione delle domande di elargizione, a ristoro del mancato guadagno;

che la legge n. 44 del 1999, addirittura senza scadenza di termini, ha istituzionalizzato il diritto di accedere alle elargizioni da parte degli iscritti alle associazioni *antiracket*;

che la legge n. 44 del 1999 prevedeva invece precisi termini di scadenza per la presentazione delle domande da parte delle vere vittime di usura ed estorsione,

si chiede di conoscere:

il numero e l'ammontare delle elargizioni concesse dal Comitato a favore degli iscritti alle associazioni *antiracket*;

se tra i beneficiari delle elargizioni vi siano persone che in momenti successivi abbiano chiesto ed ottenuto ulteriori elargizioni.

(4-00121)

(4 luglio 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione in oggetto, è opportuno chiarire che la legge n. 44 del 23 febbraio 1999, concernente «Disposizioni sul fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell'usura», non prevede come requisito per accedere al fondo l'iscrizione ad associazioni *antiracket,* ma contempla all'articolo 6, anche per gli iscritti a tali associazioni, la possibilità di accedere al fondo, seppur con determinati limiti.

Rispetto al testo della legge n. 172 del 1992, la legge n. 44 del 1999 dedica alle elargizioni a favore di appartenenti ad associazioni di solidarietà una autonoma previsione, che disciplina due fattispecie legittimati, simili ma autonome rispetto a quelle dell'articolo 3.

La prima ipotesi concerne il danno ai beni o alla persona al fine di far recedere la vittima dall'associazione o dall'organizzazione, ovvero di

costringerla a cessare la specifica attività in seno alle stesse, oppure per ritorsione nei confronti di tali attività.

La seconda ipotesi concerne il «mancato guadagno», subito quali esercenti di un'attività economica, in conseguenza dei delitti di cui sopra, ovvero di situazioni di intimidazione ambientale connesse all'appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

É evidente che le due ipotesi possono benissimo concorrere, assommando così il danno da considerare ai fini dell'elargizione.

Quanto all'individuazione delle associazioni o organizzazioni i cui iscritti avranno titolo ad avanzare richiesta di accesso al fondo, sulla base della perfetta corrispondenza della formula usata dal legislatore, si potrebbe ritenere necessaria l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge, disciplinato con il decreto interministeriale 21 ottobre 1999, n. 451.

L'articolo 6 costituisce, pertanto, uno strumento normativo finalizzato alla disarticolazione della criminalità organizzata e, nel contempo, al riconoscimento del ruolo dell'associazionismo antiracket.

Premesso quanto sopra, considerato che il ricorso a tale disposizioni può senz'altro definirsi un risultato eccezionale per il Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura che si è dato, al riguardo, canoni di accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal menzionato articolo di comprensibile rigore, il numero e l'ammontare delle elargizioni concesse ai sensi del richiamato articolo a favore degli iscritti alle associazioni *antiracket* è pari a tre per un ammontare complessivo di 425.261,37 euro (823.420.829 lire).

Con riferimento ai beneficiari di più elargizioni, l'articolo 9 comma 1, della legge n. 44 del 1999 stabilisce che qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di 6 miliardi delle vecchie lire.

Allo stato attuale risultano solo due operatori economici che in momenti successivi e per fatti diversi hanno ottenuto ai sensi dell'articolo 9 comma 1, della legge n. 44 del 1999 ulteriori elargizioni da parte del Comitato per un importo complessivo pari a 183.438,92 euro (355.187.271 lire).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(12 novembre 2002)

PIATTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella città di Lodi l'Amministrazione comunale ha accolto la richiesta avanzata da molti immigrati di religione islamica di poter costruire un luogo di culto e di preghiera;

tale decisione, come è avvenuto in altre città italiane ed europee, concretizza un diritto fondamentale e costituzionale che è quello della libertà religiosa;

l'attuazione di tale diritto è non solo un atto di civiltà ma uno strumento concreto per realizzare nelle comunità locali indispensabili politiche di integrazione degli immigrati nel rispetto delle loro identità;

sono in discussione presso la Camera dei deputati alcuni disegni di legge sulla libertà religiosa fra i quali un disegno di legge presentato dallo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, dai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dai ministri Castelli e Maroni;

l'articolo 15 di tale disegno di legge precisa che «la libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purchè non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali»;

in particolare la Lega Nord ha condotto nella città di Lodi una opposizione alla decisione dell'Amministrazione comunale con numerose manifestazioni;

da notizie certe la Lega Nord intende convocare l'11 settembre 2002 (data dell'attacco alle Torri Gemelle) una nuova manifestazione sul luogo dove sorgerebbe l'edificio destinato all'esercizio di culto con un accostamento politico che non può che criminalizzare ingiustamente e assurdamente la comunità islamica di Lodi che non ha alcuna responsabilità per l'attentato alle Torri Gemelle avvenuto a New York. La comunità islamica di Lodi, con una sua rappresentanza, ha partecipato nei giorni scorsi alle commemorazioni svolte in città per le vittime dell'11 settembre,

si chiede di sapere come il Ministro dell'interno intenda sancire il diritto ad esprimere le proprie opinioni, a manifestare il proprio legittimo dissenso da scelte amministrative e politiche ritenute sbagliate, ma anche il diritto pieno alla libertà religiosa e ad impedire che alla Comunità islamica di Lodi vengano attribuiti, direttamente o indirettamente, delitti di cui non ha alcuna responsabilità con contrapposizioni che potrebbero colpire la convivenza civile dei cittadini.

(4-02898)

(17 setembre 2002)

RISPOSTA. – In data 2 gennaio 2001 l'amministrazione di Lodi ha deliberato di concedere all'associazione Al Wakf al islami in Italia, Ente gestione beni islamici – ONLUS, un diritto di superficie su un'area di pro-

prietà comunale da destinare alla realizzazione di un luogo di culto islamico.

La decisione dell'amministrazione comunale di consentire l'edificazione di una moschea è stata, sin dall'inizio, avversata dai partiti all'opposizione, i quali ripetutamente e con forza hanno sollecitato un ripensamento della maggioranza sulla questione.

In detto contesto, il 4 settembre scorso, è stata preannunciata l'intenzione di organizzare una fiaccolata silente sul luogo destinato all'edificazione della moschea, per la serata dell'11 settembre.

Attesa l'impossibilità, rappresentata dall'amministrazione comunale, di autorizzare, per la manifestazione, l'occupazione di un suolo già formalmente concesso all'associazione islamica, gli organizzatori della manifestazione hanno acconsentito ad effettuare la fiaccolata lungo la via immediatamente adiacente all'area destinata all'edificazione del luogo di culto.

Alla fiaccolata, durata circa un'ora, svoltasi pacificamente e senza turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, hanno partecipato circa un centinaio di persone, provenienti anche da altre province.

In merito alla citazione dell'articolo 15 del disegno di legge atto Camera n. 2531 in materia di libertà religiosa, richiamato dall'onorevole interrogante, si rammenta che la politica del Ministero dell'interno è volta a sollecitare la conoscenza e la cultura delle diversità nonché il rispetto e la comprensione reciproca; essa è tesa, altresì, a dare voce a tutte le realtà religiose.

Si evidenzia, sotto tali aspetti, l'attività – presso la Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – dell'osservatorio sulle libertà religiose e di uno specifico gruppo di studio con il compito di approfondire la conoscenza delle problematiche correlate ai flussi migratori nel nostro Paese, con particolare riferimento alla presenza di appartenenti alla confessione islamica.

In un senso più lato si collocano ulteriormente nell'ottica accennata: i Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1999 che costituiscono una importante risorsa per risolvere, in sinergia tra più soggetti, i diversi problemi connessi al fenomeno migratorio; la realizzazione, a cura del citato Dipartimento, del progetto «Civis – verso una società multirazziale», finanziato a carico dei fondi strutturali europei e finalizzato alla diffusione presso gli immigrati di materiale informativo sui loro diritti e doveri nel nostro Paese nonché al riconoscimento delle loro diversità religiose e culturali, nel rispetto dei principi del nostro ordinamento giuridico.

È necessario, inoltre, considerare che l'affermazione di principio contenuta nel citato articolo 15 dell'atto Camera n. 2531, è strettamente connessa agli articoli seguenti del medesimo provvedimento, concernenti il riconoscimento della personalità giuridica.

Fra i requisiti per il riconoscimento è prevista la conformità degli scopi dell'organismo all'ordinamento giuridico italiano e i diritti inviola-

bili dell'uomo. È prevista, inoltre, una valutazione sulla natura e la stabilità delle risorse finanziarie alla base dell'organizzazione.

Il Governo, perciò, pur nel rispetto delle intangibili libertà individuali e collettive, deve, sì tutelare la libertà di culto in forma individuale o associata, ma non può esimersi dall'accertare la natura di ogni associazione per evitare eventuali coinvolgimenti con gruppi di matrice violenta e terroristica.

D'altronde, la manifestazione del dissenso se espressa in modo civile e pacifico, sia negli aspetti organizzativi che in quelli attuativi, deve essere universalmente garantita e questo è un principio da tutelare in ogni occasione, compreso quello della non condivisione dell'iniziativa di Lodi – di cui alla presente interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(14 novembre 2002)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e per gli affari regionali*. – Premesso:

che a seguito delle calamità idro-geologiche di settembre-ottobre 2000 il complesso denominato «Alcioni Ville» (Residence Turistico Alberghiero), sito in fregio alla strada statale n. 106 – Km 221, nel Comune di Cutro (Catanzaro), ha subito danni quantificati ed accertati, con perizia giurata asseverata presso l'ufficio del Giudice di Pace di Crotone (in data 9 maggio 2001), in lire 690.496.715;

che lo stesso complesso, già nell'ottobre del 1996, aveva subito danni conseguenti a calamità naturali, quantificati ed accertati in lire 200.000.000, e non ancora ristorati nonostante le provvidenze disposte per legge ed i finanziamenti erogati dallo Stato alla Regione Calabria;

che, in passato, a nulla è valsa l'azione di sindacato parlamentare intrapresa dall'interrogante per promuovere l'accertamento ed il perseguimento degli sconcertanti comportanti denunciati;

che con ordinanza ministeriale n. 2478/96 erano stati messi a disposizione, dall'articolo 10, i fondi per il risarcimento dei danni subiti dai titolari di attività produttive (per il Residence «Alcioni Ville» risultavano assegnati lire 200.000.000);

che, data l'imminente riapertura della stagione turistica, le prenotazioni già accettate ed i conseguenti impegni assunti, la EOS Residence srl, titolare del complesso «Alcioni Ville», ha dovuto fare rinnovato ricorso ad affidamenti bancari che, oltre ad azzerare ogni prevedibile utile, pongono a rischio la sopravvivenza stessa della attività turistico-alberghiera esercitata;

che, per le calamità di settembre-ottobre 2000, risulta emanata la legge d'intervento n. 365 dell'11 dicembre 2000, cui ha fatto seguito la direttiva del Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'articolo 4;

che una autorevole pronuncia della Corte di cassazione ha chiarito che l'eccesso di burocrazia può trasformarsi in reato, in special modo quando il cittadino che chiede è in condizione di «sofferenza»,

l'interrogante chiede di conoscere quali accertamenti si intenda disporre per le disfunzioni innanzi denunciate e quali provvedimenti si intenda adottare per il rispetto delle leggi e la tutela dei diritti dei cittadini.
(4-00153)

(11 luglio 2001)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla scorta di quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Gli eventi calamitosi ed alluvionali dell'ottobre 1996 e del settembre ed ottobre 2000 hanno colpito gravemente la regione Calabria provocando danni anche al complesso residenziale «Alcioni Ville», sito nel Comune di Cutro (Crotone).

A seguito dell'emergenza dell'ottobre 1996 sono stati deliberati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 1996 e del 18 ottobre 1996 relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza riguardanti le avversità atmosferiche.

Successivamente alla dichiarazione di emergenza, l'ordinanza di Protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Calabria per gli interventi urgenti necessari all'assistenza delle popolazioni, alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata e per il ripristino delle attività produttive.

La citata ordinanza, all'art. 10, concedeva alla regione Calabria fondi pari a lire 1,3 miliardi per i privati e a lire 600 milioni per le attività produttive.

L'articolo 9 della stessa prevedeva, inoltre, che il Commissario delegato provvedesse ad erogare i contributi avvalendosi dei Sindaci dei Comuni interessati, tra i quali il Comune di Cutro.

La Regione Calabria, tuttavia, con nota del 21 settembre 1999 indirizzata al Dipartimento della Protezione Civile, ha fatto presente che, da una ricognizione effettuata tramite i Comuni danneggiati, le richieste ammontavano a lire 23.171.500.000 per i privati e a lire 19.873.726.000 per le imprese, cifre, queste, di gran lunga superiori allo stanziamento previsto, per cui veniva richiesta al Dipartimento della Protezione Civile un'ulteriore assegnazione di fondi.

La Regione, attraverso ulteriori note trasmesse nell'anno 2001, ha altresì fatto presente di non aver distribuito i fondi assegnati agli aventi diritto per la loro assoluta insufficienza rispetto alle richieste formulate.

D'altra parte le problematiche sopra descritte sono state evidenziate ben due anni dopo l'ordinanza n. 2478 del 1996 nonostante questa prevedesse che l'assegnazione dei contributi ai cittadini danneggiati dall'alluvione dovesse essere eseguita celermente.

Al riguardo, si fa presente che lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 1996 non è stato prorogato; pertanto allo stato non sussistono più i presupposti per emettere una nuova ordinanza di Protezione Civile che permetta un ulteriore finanziamento, anche quando le risorse assegnate siano ritenute insufficienti, poiché tali provvedimenti, per la loro natura di eccezionalità, devono essere necessariamente correlati alla dichiarazione di stato di emergenza.

Tanto premesso, si è ritenuto di dover, comunque, sbloccare la situazione stabilendo dei criteri per permettere un'immediata erogazione dei fondi già assegnati ai soggetti danneggiati secondo delle priorità stabilite.

Per la definizione dei suddetti criteri, il Dipartimento della Protezione Civile si è attenuto a quanto disposto nell'ordinanza n. 3112/00 – pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2001 – concernente gli eventi calamitosi che hanno colpito la Regione Calabria nei mesi di settembre ed ottobre 2000.

Nei mesi di settembre ed ottobre 2000 infatti la Regione Calabria è stata nuovamente colpita da intense calamità idrogeologiche per le quali, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, è stato dichiarato lo stato di emergenza.

A seguito delle dichiarazioni di stato di emergenza sono state emanate due ordinanze di protezione civile, la n. 3081 del 12 settembre 2000 e la già citata ordinanza n. 3112 del 12 marzo 2001.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Crotone, l'ordinanza n. 3081/00 ha stanziato lire 1,596 miliardi per gli interventi di emergenza, per i contributi ai privati e per la ripresa delle attività produttive.

Ulteriori interventi a favore della Regione Calabria sono stati inoltre disposti dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

Anche la successiva ordinanza n. 3112 del 12 marzo 2001 assegna fondi aggiuntivi per i privati e per le attività produttive a seguito delle calamità meteorologiche del settembre ed ottobre 2000; l'ordinanza, oltre alla determinazione dei fondi da erogare, stabilisce, nell'allegato, i criteri di assegnazione lasciando alla Regione stessa la facoltà di stabilire le priorità di intervento al fine di non «polverizzare» gli stanziamenti.

Il Dipartimento della Protezione Civile, con la nota prot. DPC/OPE/003 1007 del 29 agosto 2002, ha comunicato alle Regioni che i citati criteri, come già detto, potevano costituire anche il punto di riferimento per

la distribuzione delle provvidenze concernenti gli eventi calamitosi del 1996.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive
GALATI

(6 novembre 2002)

SERVELLO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

i comuni di Vermezzo (Milano) e di Zelo Surrigone (Milano) sono consorziati nell'Unione dei Navigli il cui Presidente riveste anche la carica di consigliere nel comune di Zelo Surrigone;

la legge n. 265 del 1999 e successivamente il decreto legislativo n. 267 del 2000 hanno modificato la disciplina per la nomina del Presidente nelle Unioni di Comuni individuando lo stesso necessariamente tra i Sindaci dei comuni aderenti;

la normativa vigente al momento della nomina dell'attuale Presidente dell'Unione dei Navigli stabiliva che i Sindaci dei Comuni non potevano assumere ruoli direttivi (Presidente, Assessore, Consigliere) nell'Unione stessa;

il Presidente dell'Unione dei Navigli ha più volte sollecitato gli enti sovraordinati (Ministero dell'interno e regione) nonché l'Anci ad esprimersi in merito alla retroattività della nuova disciplina e, contestualmente, in merito alla definizione dei termini di scadenza per l'approvazione dell'atto costitutivo e del nuovo statuto;

considerato che:

l'attuale Presidente è stato nominato nel pieno rispetto delle regole allora vigenti e che il nuovo atto costitutivo ed il nuovo statuto sono all'esame delle assemblee dei rispettivi comuni;

il Ministero dell'interno pur invitato in data 13 novembre 1999 e in data 9 dicembre 1999 a fornire un interpretazione della disciplina vigente in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 265 del 1999 e dal decreto legislativo n. 267 del 2000, non si è mai pronunciato;

la regione Lombardia ha ufficialmente dichiarato che nella legge n. 265 del 1999 come nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non è prevista la decadenza automatica e che non è contemplato un termine ordinatorio o perentorio per l'approvazione del nuovo atto costitutivo e del nuovo statuto dell'Unione dei Navigli;

la Prefettura di Milano ha soltanto invitato i comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone a procedere con sollecitudine alla approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in merito alla permanenza in carica del presidente dell'Unione dei Navigli ed in merito alla definizione dei termini per l'adeguamento della disciplina relativa alla nomina del Presidente.

(4-00684)

(23 ottobre 2001)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata, relativa alla nomina del presidente dell'Unione dei Navigli, di cui fanno parte i comuni di Vermezzo (Milano) e di Zelo Surrigone (Milano), si deve tener conto che il Presidente attualmente in carica, che è anche consigliere nel comune di Vermezzo, è stato eletto anteriormente all'entrata in vigore del testo unico degli enti locali (legge n. 267 del 2000) che all'articolo 32, comma 3, prevede che il Presidente dell'Unione deve essere scelto tra i sindaci dei comuni interessati.

Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, interpellato al riguardo, ha confermato che il Presidente di tale unione sia tuttora legittimato a ricoprire la carica, sulla base del principio «tempus regit actum».

Infatti, la revisione della disciplina sulle unioni di comuni di cui alla legge n. 142 del 1990, attuata con la legge n. 265 del 1999, non ha certamente determinato l'illegittimità delle unioni costituitesi anteriormente, ai sensi della previgente legge n. 142 del 1990, né dei rispettivi organi, conformati a quel regime normativo.

Il mutamento normativo disposto dalla legge n. 265, poi recepito nel Testo Unico, ha piuttosto determinato la necessità di un adeguamento delle presistenti unioni ai nuovi principi, immediatamente vincolanti per le unioni di nuova costituzione.

Tale adeguamento va attuato attraverso lo strumento statutario ed infatti lo Statuto dell'Unione dei Navigli, approvato dal Consiglio Comunale di Vermezzo nella seduta del 28 febbraio scorso, all'articolo 31 prevede espressamente che il presidente eletto con la normativa prevista dall'articolo 26 della legge n. 142 del 1990 rimanga in carica fino al termine della legislatura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(14 novembre 2002)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della difesa*. – Premesso:

che il Tribunale di Bolzano – sezione distaccata di Brunico- in data 9 maggio 2001 ha condannato il Ministero dell'interno a rilasciare l'immobile sito in Brunico e dallo stesso condotto in locazione ed adibito a Caserma dei Carabinieri;

che il Tribunale in questione ha inoltre condannato il convenuto al rimborso, a favore del proprietario dell'immobile, delle spese di giudizio per un importo complessivo di lire 25.736.402;

considerato che da alcuni anni il Ministero dell'interno risulta in mora con il pagamento dei canoni di affitto,

si chiede di sapere:

se le autorità competenti del Ministero siano informate della situazione di irregolarità e se non ritengano di dover soddisfare quanto stabilito dalla sentenza;

quale sia il comportamento che il Ministero intende seguire nella fattispecie in questione vista la situazione di palese precarietà in cui operano gli uffici della Caserma;

se non si ritenga che sia il caso, prima di ricorrere a contratti di locazione con privati, di verificare la possibilità di utilizzare beni immobili appartenenti allo Stato visto che, nel caso specifico, tre caserme di grandissime dimensioni, due delle quali ubicate sulla strada principale di Brunico (Caserma Lugramani e Caserma Enrico Federico), potrebbero rappresentare la soluzione logisticamente ed economicamente ideale.

(4-00727)

(24 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, in pendenza della causa di sfratto per finita locazione, poi conclusasi con la sentenza del Tribunale di Bolzano di condanna nei confronti del Ministero dell'interno al rilascio dell'immobile ubicato in Brunico e adibito a sede della locale Compagnia dell'Arma dei carabinieri, si è attivato per la ricerca di un'altra struttura nel comune di Brunico.

Motivi di carattere logistico-operativo e di sicurezza pubblica, anche connessi all'assenza di un Commissariato di pubblica sicurezza, hanno indotto a non allocare, neppur temporaneamente, la predetta Compagnia presso stazioni limitrofe.

Ciò premesso, le ricerche espletate hanno evidenziato la presenza, nello stesso comune, di un immobile denominato «Caserma De Cobelli», già dismesso dal Ministero della difesa, una porzione del quale, previa adeguata ristrutturazione, è stata ritenuta utilizzabile per le esigenze della predetta Compagnia.

La citata porzione dell'ex Caserma De Cobelli, composta dalla Palazzina Comando, dal magazzino casermaggio e dal settore adibito a mensa, refettorio e cucine, per complessivi metri quadrati 10.835, è stata, pertanto, consegnata formalmente al Ministero dell'interno il 22 novembre 1999 e l'ultimazione dei necessari lavori di ristrutturazione, appaltati dal Genio civile di Bolzano nel dicembre 2001, avranno termine per la fine del 2003.

Nel frattempo, falliti i tentativi di transazione con il proprietario dello stabile attualmente in uso per consentirvi la permanenza della Compagnia almeno fino all'ultimazione dei cennati lavori di ristrutturazione, il Commissariato del Governo, con la stessa decorrenza dalla data di esecuzione forzata per il rilascio dell'edificio, fissata per il 17 dicembre 2001, ne ha disposto la requisizione in uso per due anni, con l'impegno di restituzione

anticipata qualora vengano anteriormente concluse le opere di rifacimento della nuova sede.

In relazione ad alcuni specifici punti sollevati, si comunica, altresì, che le spese di giudizio indicate nell'interrogazione sono state integralmente pagate e che il Commissariato del Governo, su indicazione dell'Avvocatura distrettuale di Trento, aveva sospeso, a decorrere dal 1º gennaio 1999, il pagamento dei canoni di locazione.

Infatti, in sede di ulteriore contenzioso, tuttora pendente presso il Tribunale di Trento, instaurato dal proprietario nei confronti del Ministero dell'interno, per la rideterminazione del canone di affitto, la citata Avvocatura distrettuale aveva, a sua volta, chiesto l'accertamento della rinnovazione tacita del contratto di locazione per gli anni compresi dal 1988 al 1999, con l'applicazione del canone contrattualmente stabilito e la conseguente restituzione della differenza tra quanto già versato nel suddetto periodo e quanto, viceversa, sarebbe stato dovuto sulla base della perdurante vigenza del titolo contrattuale.

Per completezza d'informazione, si fa presente che la procedura di locazione di immobili di proprietà privata da destinare a finalità governative richiede una fase istruttoria tesa a verificare preliminarmente la sussistenza o meno di immobili demaniali disponibili e la rispondenza delle loro caratteristiche architettoniche con le esigenze da soddisfare.

Si precisa, infine, che le caserme «Enrico Federico» e «Lugramani» risultano in consegna in uso governativo al Ministero della difesa che le utilizza per i propri fini istituzionali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(12 novembre 2002)

TURCI, GIOVANELLI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

da oltre un anno le principali associazioni degli autotrasportatori delle province di Modena e Reggio Emilia denunciano gravi fenomeni di turbativa del mercato dell'autotrasporto relativo al settore delle materie prime della ceramica e di altri generi di materiali inerti;

alcune imprese risultano applicare tariffe anche del 40-50 per cento al di sotto di quelle previste dal meccanismo cosiddetto «a forcella» o dall'accordo di settore fra l'autotrasporto e le imprese ceramiche;

queste tariffe sembrano essere rese possibili dal ricorso sistematico al sovraccarico, il che costituisce una grave violazione di legge oltre che un gravissimo rischio per la sicurezza stradale in uno dei distretti industriali più intasati dal traffico pesante in Italia;

in particolare una sola impresa ha già collezionato 198 verbali per sovraccarico negli ultimi anni da parte della Polizia stradale di Modena;

in diversi casi sono stati fermati automezzi guidati da immigrati clandestini, uno dei quali ha altresì denunciato di pagare un affitto al proprietario per potere dormire nel camion stesso;

a questo fenomeno contribuiscono in modo particolare alcune imprese medio-grandi di autotrasporto con sede legale in regioni del Mezzogiorno insediatesi nell'area di Modena negli ultimi anni;

risulta inoltre che diverse di queste imprese usufruiscono degli incentivi a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno senza averne diritto;

l'esistenza di questi fenomeni è stata illustrata dalle organizzazioni dell'autotrasporto al dottor Antonio De Luca, Direttore centrale del servizio di polizia stradale del Ministero dell'interno, nel luglio 2001;

il tema è stato oggetto di alcuni incontri presso le Prefetture di Modena e Reggio Emilia nel corso dell'ultimo anno,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per contrastare con più efficacia un fenomeno che si sviluppa in palese violazione della normativa sulla sicurezza stradale e rappresenta un grave fattore di inquinamento sociale di un importante comparto economico delle due province, inquinamento che potrebbe ulteriormente acutizzarsi e radicarsi in vista della imminente apertura dei cantieri per la costruzione della linea ferroviaria dell'Alta velocità.

(4-01913)

(9 aprile 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che, nel corso del biennio 2000-2001, nelle province di Reggio Emilia e Modena, sono state elevate oltre 4.000 contravvenzioni per sovraccarico di automezzi pesanti, gran parte delle quali per eccedenze di peso superiori alle 3 tonnellate.

Nei primi nove mesi del 2002, nella stessa area, sono state elevate 1.765 contravvenzioni per la stessa infrazione.

Al riguardo, è stato riscontrato, inoltre, un aumento dell'impiego di extracomunitari per la conduzione di veicoli commerciali: sempre nei primi nove mesi dell'anno in corso ne sono stati individuati 109, dei quali 5 privi di permesso di soggiorno.

Si conferma, inoltre, che, nel corso del biennio 2000-2001, una sola impresa è risultata destinataria di 198 verbali di contravvenzione alle norme che vietano il sovraccarico di autotreni.

L'impresa in questione, con sede a Reggio Calabria ed iscritta all'Albo degli autotrasportatori di quella città, risulta aver più volte impiegato! dipendenti extracomunitari irregolari e, conseguentemente, è stata interessata la Prefettura di Reggio Calabria ai fini delle iniziative di competenza per la radiazione dall'Albo.

Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno che produce, da un lato, evidenti pericoli per la sicurezza della circolazione e per la stessa integrità delle strutture stradali, dall'altro, pericolose ricadute socio-econo-

miche nelle province interessate, le Prefetture di Reggio Emilia e di Modena hanno disposto l'intensificazione dei servizi di controllo e di pattugliamento stradale.

Nei primi nove mesi dell'anno in corso, sono stati effettuati, nelle due province, 849 posti di controllo su strada, sono stati verificati 4.617 veicoli ed impiegate 544 pattuglie.

I controlli delle forze di polizia si estendono anche alla regolarità dei rapporti di lavoro dei conducenti degli automezzi e della documentazione di bordo richiesta dal decreto del Ministro dei trasporti del 22 maggio 1998, n. 212.

Quanto al rispetto delle tariffe obbligatorie «a forcella», si precisa che, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni relative al «controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto» sono state attribuite alle province che, dopo il periodo transitorio di avvilimento di risorse statali, le esercitano direttamente dal mese di ottobre del 2000.

Entrando nel merito delle possibili cause del problema, si ritiene che il fenomeno possa essere determinato da una particolare dinamica della concorrenza nel settore dei trasporti del comprensorio ceramico in questione.

Nel 1985, fu costruito uno scalo merci ferroviario nel territorio di Casalgrande, in località Dinazzano, per iniziativa della Provincia di Reggio Emilia che finanziò interamente l'opera, con lo scopo di mettere a disposizione delle industrie ceramiche dell'area una struttura che consentisse trasporti economicamente vantaggiosi e che, anche in virtù della sua collocazione geografica, alleggerisse il traffico stradale di mezzi pesanti.

Lo scalo, di proprietà pubblica e gestito dall'Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia, ha progressivamente e velocemente accresciuto i suoi traffici fino a diventare uno tra gli scali italiani con più alta movimentazione di merce.

Si è calcolato che, solo nel 2001, l'incremento dei vagoni trasportati presso Dinazzano ha consentito di ridurre di oltre 53.000 unità i mezzi pesanti circolanti sulle strade.

Nello stesso anno è però iniziata una flessione dei traffici, al momento valutata nella misura del 10 per cento, in parte dovuta ad una congiuntura meno favorevole del mercato delle ceramiche e, in altra parte, alla concorrenza dello scalo ferroviario di Modena centro e di altri operatori (innanzitutto la società Trenitalia), che ha determinato lo spostamento di una parte consistente del traffico merci ferroviario su tale ultimo scalo per poi dirigersi, con autocarri pesanti, ai vari centri del comprensorio.

Questo spostamento ha comportato, per tali mezzi, la percorrenza di tratte più lunghe, con un sensibile aumento del traffico «su gomma» su tutte le strade del comprensorio, ciò costringendo la provincia di Modena a realizzare ulteriori opere viarie per migliorare detti collegamenti.

È evidente che una risolutiva azione di contrasto degli abusi denunciati non può esaurirsi sul piano, già in atto, dell'intensificazione dei servizi di polizia stradale, ma richiede interventi da parte dei livelli di go-

verno locale sul sistema dei trasporti merci nell'area in questione al fine di contenere i fattori che favoriscono il fenomeno lamentato.

Al riguardo, risulta in corso una vivace polemica tra le associazioni degli autotrasportatori locali e la società Trenitalia che ha interessato tutte le istituzioni locali, la Regione, l'ANAS, il Porto di Ravenna e, ovviamente, le associazioni di categoria interessate.

Il confronto verte sul sistema dei trasporti merci in quell'area, specie ferroviari, e, in particolare, sul rilancio dello scalo di Dinazzano e sulla riorganizzazione del sistema «intermodale» dei trasporti del distretto ceramico, per riequilibrare il rapporto tra «trasporto su ferro» e «trasporto su gomma», assegnando a quest'ultimo la percorrenza di tratte brevi con appalti ad imprese locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(12 novembre 2002)

VERALDI, MONTICONE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'8 marzo 2000 la 7ª Commissione permanente del Senato ha approvato una Risoluzione con la quale impegnava il Governo a «predisporre una nuova stesura» del regolamento di attuazione, previsto dall'articolo 3 della legge 30 maggio 1995, n. 203, sulla revisione delle opere a soggetto per la televisione, mai approvato;

che ad oggi tale testo non è stato ancora predisposto;

che il Governo, nel rispondere ad una interrogazione sull'argomento presentata alla 7ª Commissione permanente del Senato, ha comunicato che il Ministero per i beni e le attività culturali è ancora in attesa delle valutazioni del Ministero delle comunicazioni;

che, conseguentemente, il predetto articolo 3 della legge n. 203 del 1995, a quasi sette anni dalla approvazione della legge stessa, rimane ancora – per tali motivi – inapplicato ed inapplicabile;

che il dettato costituzionale impone un'adeguata tutela della personalità dei minori e dei diritti della famiglia anche nel settore delle opere a soggetto per la televisione,

si chiede di conoscere se sia stata data o quando si intenda dare risposta alla richiesta formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali e le attività culturali e quali siano le ragioni del ritardo.

(4-02080)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario premettere che le riserve a suo tempo manifestate in seno alla Commissione della Camera dei deputati circa l'opportunità di adottare il regolamento di attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.97, convertito con modifica-

zioni dalla legge 30 maggio 1995, n.203 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), furono motivate sul rilievo della convenienza di procedere più radicalmente nell'ambito della riforma strutturale del sistema delle comunicazioni operata attraverso l'atto Senato n. 1138 della XIII legislatura.

Allo stato attuale quelle riserve non sembrano più giustificate poiché, come noto, il disegno di legge atto Camera n. 3184 (cosiddetta «legge di sistema») recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a. e delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione», presentato dal Governo in data 25 settembre 2002, reca disposizioni in materia di tutela dei minori assolutamente compatibili con l'adozione del regolamento per la costituzione delle Commissioni, che si rivelerebbe un ulteriore, rapido ed utile strumento di tutela dei minori stessi nell'ambito delle trasmissioni televisive.

Già, del resto, con nota del 3 aprile 2002 questo Ministero ha espresso al Ministero per i beni e le attività culturali il proprio avviso circa l'opportunità dell'adozione del regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori dalla fascia oraria compresa fra le ore 23 e le ore 7, in attuazione del citato articolo 3 del decreto-legge n.97/1995.

Si precisa infine che attualmente è ancora in corso l'*iter* istruttorio di definizione del testo dello schema di regolamento.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(15 novembre 2002)